

# Norme tecniche di attuazione p. 8

---

Piano Regolatore Generale Comunale  
Variante 21-22, «Variante generale»

---

ARCHITETTO GIORGIO DRI

SETTEMBRE 2000

COPIA PAG. 1

## DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto del Piano Regolatore Generale Comunale	pag. 2
Art. 2- Elaborati del Piano Regolatore Generale Comunale	pag. 2
Art. 3- Definizioni	pag. 3
Art. 4- Utilizzazione degli indici	pag. 4
Art. 5- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria	pag. 4
Art. 6- Strumenti di attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale	pag. 5
Art.6. 1- Prescrizioni per il rilascio delle concessioni	pag. 5
Art.6. 2 -Prescrizioni per i piani attuativi	pag. 6

### ART. 1

#### OGGETTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

1. Il territorio del Comune di Venzone è soggetto alle destinazioni d'uso, alle norme e ai vincoli contenuti negli elaborati costituenti il Piano regolatore generale comunale (PRGC).
2. Le attività e le opere che comportano trasformazione urbanistica o edilizia, anche temporanea, del territorio sono disciplinate dalle prescrizioni del PRGC, dal regolamento edilizio, dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (con le successive modifiche e integrazioni), dalla legge urbanistica regionale 19 novembre 1991, n. 52 (con le successive modifiche e integrazioni), dalle disposizioni vigenti in materia.

### ART. 2

#### ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

1. Il PRGC, così come è configurato nella Variante , denominata "Variante generale", è composto dai seguenti elaborati di analisi (a) e di progetto (p):
  - Direttive per la formazione del piano, a. 1;
  - Stato di fatto ambientale, a. 2, area comunale (1 foglio), 1: 10.000;
  - Stato di fatto insediativo, a. 3, centro abitato: Carnia, 1: 2.000;
  - Stato di fatto insediativo, a. 4, centro abitato: Portis, 1: 2.000;
  - Stato di fatto insediativo, a. 5, centri abitati: Venzone, Pioverno, 1: 2.000;
  - Servizi e attrezzature collettive, a. 6: schede per categorie;
  - Verifica di compatibilità ambientale e urbanistica, a. 7;
  - Relazione di analisi, a.8;
  - Relazione illustrativa, p. 1;
  - Relazione sui limiti di flessibilità, p. 2;
  - Struttura del piano, p. 3, area comunale (1 foglio), 1: 10.000;
  - Zonizzazione comunale, p. 4, area comunale (3 fogli), 1: 5.000;
  - Zonizzazione urbana, p. 5, centro abitato: Carnia, 1: 2.000;
  - Zonizzazione urbana, p. 6, centro abitato: Portis, 1: 2.000;
  - Zonizzazione urbana, p. 7, centri abitati: Venzone, Pioverno, 1: 2.000;
  - Norme tecniche di attuazione, p. 8.
  - Dati urbanistici, p. 9.
2. I limiti di zona riportati nella zonizzazione urbana, in quanto definiti alla scala di maggiore dettaglio, prevalgono su quelli riportati nella zonizzazione comunale, qualora non vi sia coincidenza.

## ART. 3

### DEFINIZIONI

1. Gli indici e i parametri utilizzati nell'attuazione del PRGC sono:

a) *Superficie territoriale* (St); unità di misura ettaro (ha).

È costituita dalla superficie fondiaria e dalle aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a esclusione della rete di viabilità principale individuata nella zonizzazione del PRGC. Sono altresì escluse le aree di proprietà e di uso pubblico, le pertinenze di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre 3 anni.

b) *Superficie fondiaria* (Sf); unità di misura metroquadrato (mq).

È costituita dalla superficie di pertinenza degli edifici, compresi i parcheggi a servizio delle abitazioni.

c) *Indice di fabbricabilità territoriale* (It); unità di misura metrocubo per ettaro (mc/ha).

Quantifica il volume massimo costruibile per unità di superficie territoriale.

d) *Indice di fabbricabilità fondiario* (If); unità di misura metrocubo per metroquadrato (mc/mq).

Quantifica il volume massimo costruibile per unità di superficie fondiaria.

e) *Superficie coperta* (Sc); unità di misura metroquadrato (mq).

Indica la superficie occupata dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le opere fuori terra e dotate di copertura, a esclusione delle parti aggettanti (sporti di gronda, terrazze, pensiline, ecc.), prive di sovrastanti corpi chiusi, e delle scale aperte.

f) *Rapporto di copertura* (Q); unità di misura metroquadrato per metroquadrato (mq/mq).

Quantifica la superficie massima copribile per unità di superficie fondiaria.

g) *Altezza* (H); unità di misura metro (m).

Indica il dislivello tra la quota media del terreno naturale (o del terreno a sistemazione avvenuta, se posto a una quota più bassa) e l'intradosso del soffitto dell'ultimo piano utilizzabile. Nel caso che il soffitto dei locali sottotetto sia inclinato, l'intradosso è misurato nel punto medio della copertura.

h) *Volume* (V); unità di misura metrocubo (mc).

Rappresenta il solido emergente dal terreno naturale (o dal terreno a sistemazione avvenuta, se posto a una quota più bassa). Si calcola moltiplicando la superficie coperta per la relativa altezza, con l'esclusione delle parti sporgenti dall'edificio necessarie a contenere gli impianti tecnologici (volumi tecnici) o a consentirne l'accesso.

i) *Numero dei piani* (N); unità di misura numero (n).

Indica il numero dei piani interamente fuoriterra.

l) *Distacco dai confini* (Dc); unità di misura metro (m).

Indica la distanza minima da osservare nell'edificazione rispetto ai confini di proprietà. Dal rispetto sono escluse le eventuali parti completamente interrate.

m) *Distacco dagli edifici residenziali* (De); unità di misura metro (m).

Indica la distanza minima da osservare nell'edificazione rispetto alle facciate di edifici residenziali esistenti, posti all'esterno del lotto da edificare. Dal rispetto sono escluse le eventuali parti completamente interrate.

n) *Distacco dalle pareti finestrate* (Df); unità di misura metro (m).

Indica la distanza minima da osservare nell'edificazione rispetto alle facciate con finestre di edifici esistenti, posti all'esterno del lotto da edificare.

o) *Distacco dalle strade* (Ds); unità di misura il metro (m).

Indica la distanza minima da osservare nell'edificazione rispetto ai confini stradali che delimitano la superficie viabile, le banchine laterali, le eventuali altre strutture di protezione e delimitazione. Dal rispetto sono escluse le eventuali parti completamente interrate, le strade private, le strade interpoderali, le piste ciclabili.

Per gli edifici esistenti l'aumento delle dimensioni esterne conseguente all'applicazione

sulle facciate di strutture o materiali di coibentazione, funzionali all'isolamento termico nell'ottica del risparmio energetico, non modifica la misura delle distanze rilevata prima dell'esecuzione dell'intervento.

#### **ART. 4**

##### **UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI**

1. Gli indici e i parametri urbanistici e edilizi quantificano la potenzialità edificatoria di un'area, nel rispetto di specifiche prescrizioni insediative.
2. La loro utilizzazione totale su una determinata superficie esclude la richiesta di ulteriore costruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà
3. Qualora nelle norme di zona sia consentita, o resa obbligatoria, la conservazione di edifici esistenti, i relativi parametri (superficie coperta, volume, ecc.) devono essere computati, per la determinazione degli indici urbanistici, all'interno dell'area di pertinenza.
4. La inclusione fra le zone insediabili di parti di terreni soggetti al vincolo di inedificabilità (a causa di sfavorevoli condizioni geomorfologiche del terreno: caduta massi, esondazione, ecc.) non ha il valore di renderli edificabili. L'individuazione infatti di ambiti fondiari omogenei (comprendendo per intero i mappali di proprietà), ha lo scopo di semplificare la gestione dello strumento urbanistico e il controllo dell'attività edilizia, con l'obiettivo di consentire il trasferimento della capacità edificatoria delle parti inedificabili a terreni funzionalmente contigui.

#### **ART. 5**

##### **OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA**

1. Il PRGC assume la classificazione di servizi e attrezzature collettive, e il rapporto standard tra le aree a essi destinate e le zone di insediamento, indicate dalle vigenti disposizioni regionali in materia <sup>(1)</sup>.
2. Le opere di urbanizzazione primaria comprendono:
  - Strade locali, ivi compresi piste ciclabili e percorsi pedonali;
  - Spazi di sosta e parcheggi di relazione <sup>(2)</sup> degli autoveicoli, esclusi parcheggi stanziali <sup>(3)</sup> e di interscambio <sup>(4)</sup>.
  - Nuclei elementari di verde;
  - Rete fognante e relativi impianti di depurazione;
  - Rete idrica;
  - 1. Illuminazione pubblica e relative cabine di trasformazione;
  - 2. Reti dell'energia elettrica, del telefono, del gas e relativi manufatti di servizio.
3. Le opere di urbanizzazione secondaria comprendono:
  - Strade di quartiere e di scorrimento;
  - Edifici per l'istruzione (scuola materna, scuola elementare, scuola media);
  - Edifici per il culto (chiesa, canonica, opere parrocchiali);
  - Impianti sportivi (campo per il gioco del calcio, area per modellismo);
  - Edifici per la vita associativa e culturale (municipio, posta, centro sociale);
  - Edifici per l'assistenza e la sanità (centro anziani, ambulatorio medico, cimitero);
  - Aree verdi (nucleo elementare, attrezzature per la ricreazione e il tempo libero).
4. Le aree destinate alle opere di urbanizzazione comprese nelle zone "A", e "B" vengono computate, ai fini della determinazione delle quantità standard, in misura doppia di quella effettiva.

(1) Decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. «Revisione degli standard urbanistici regionali».

(2) Sono definiti "di relazione" i parcheggi destinati al servizio di singoli immobili (in funzione dei fruitori e visitatori esterni) e degli insedia-

menti urbani e dell'organizzazione della viabilità. Devono essere ricavati nelle aree di pertinenza, ovvero in prossimità, degli immobili o degli insediamenti serviti.

(3) Sono definiti "stanziali" i parcheggi di pertinenza degli edifici, la cui presenza ed estensione sono prescritte dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Non sono computabili ai fini della verifica dello standard urbanistico, di cui al successivo art. 6.

(4) Sono definiti "di interscambio" i parcheggi aventi la funzione di organizzare e facilitare gli interscambi tra i vari mezzi e modi di trasporto, nelle indicazioni dal PRGC.

## **ART. 6**

### **STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

1. Il PRGC si attua nei seguenti modi:

a) con *intervento diretto*, mediante concessione, autorizzazione, denuncia di inizio attività, il cui rilascio è disciplinato dal regolamento edilizio;

b) con *intervento indiretto*, attraverso piano regolatore particolareggiato comunale (PRGC), di iniziativa pubblica o privata, la cui formazione è disciplinata dalla legge urbanistica regionale e dal regolamento edilizio;

c) con *intervento indiretto pubblico*, attraverso specifici piani di settore, piani regolatori particolareggiati regionali, accordi di programma, ecc., ai sensi della legislazione vigente in materia.

2. Conservano validità i vigenti piani particolareggiati di ricostruzione, approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e i vigenti piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC), approvati ai sensi della legge urbanistica regionale, anche per quanto riguarda la verifica degli standard di servizi e attrezzature collettive.

3. Scaduta la validità del piano attuativo, e fino alla formazione di uno nuovo, restano in vigore le norme tecniche di esecuzioni in esso contenute.

## **ART. 6.1**

### **PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

1. Il rilascio della concessione comporta la corresponsione di un contributo, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, determinati secondo le vigenti disposizioni in materia.

2. A scomputo, totale o parziale, della quota dovuta il concessionario può impegnarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, secondo modalità e garanzie stabilite dall'Amministrazione comunale di Venzone.

3. I nuovi interventi residenziali devono assicurare aree di parcheggi stanziali nella quantità minima di 1 mq ogni 10 mc di costruzione, con un minimo di 1 posto macchina per alloggio.

4. I nuovi interventi con insediamento di attività direzionali e commerciali devono assicurare aree di parcheggio nelle seguenti quantità:

- attività direzionali:

    parcheggi stanziali

1 posto macchina ogni 2 addetti

    parcheggi di relazione

0,80 mq ogni 1 mq di superficie utile

- alberghi e attività assimilabili:

    parcheggi stanziali e di relazione

1 posto macchina ogni camera

- ristoranti e attività assimilabili:

    parcheggi stanziali e di relazione

1 posto macchina ogni 10 mq di sala da pranzo

- altri tipi di attività commerciali:

in relazione all'attività, tipo e quantità stabilite dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

5. I nuovi interventi con insediamento di attività produttive (industriali o artigianali) de-

vono assicurare aree di parcheggio nelle seguenti quantità:

- parcheggi stanziali 1 posto macchina ogni 2 addetti
- parcheggi di relazione, in zone a intervento diretto secondo la standard regionale

Tale prescrizione non si applica, o si applica sino al raggiungimento dello standard indicato, in presenza di piani attuativi che già prevedano adeguate aree dedicate a questo servizio.

6. Nelle zone "A" e "B" le superfici a parcheggio, qualora non possano essere realizzate all'interno del lotto di pertinenza per insufficienza di spazio o per la particolare conformazione degli immobili, devono essere reperite in aree contermini o limitrofe.

## **ART. 6.2**

### **PRESCRIZIONI PER I PIANI ATTUATIVI**

1. I piani attuativi di iniziativa pubblica o privata individuano, all'interno degli ambiti da sottoporre a intervento indiretto, le aree da riservare alla realizzazione di servizi e attrezzature collettive necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ed eventualmente per le opere di urbanizzazione secondaria, ovvero le opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi, nelle quantità funzionali agli insediamenti previsti dal PRGC.

2. In sede di approvazione del piano attuativo l'Amministrazione comunale di Venzone valuterà l'opportunità di acquisire le relative superfici, disponendo in ogni caso le modalità di gestione delle stesse.

3. Gli standard di aree per le opere di urbanizzazione sono quelli indicati dalle vigenti disposizioni regionali in materia nelle seguenti quantità minime:

- residenza
- parcheggi di relazione 3 mq/ab
- nucleo elementare di verde 3 mq/ab
- aree gioco bambini 3 mq/ab
- attività direzionali
- parcheggi stanziali e di relazione 80 % della superficie utile
- attività commerciali al minuto
- parcheggi stanziali e di relazione 60 % della superficie di vendita
- attività commerciali all'ingrosso
- parcheggi stanziali e di relazione 20 % della superficie coperta
- attività produttive (industriali o artigianali)
- parcheggi di relazione 3 % della superficie territoriale

4. Gli oneri di urbanizzazione sono attribuiti ai lotti in quota proporzionale al volume assegnato dal piano attuativo agli stessi per le singole destinazioni. L'Amministrazione comunale di Venzone potrà chiedere che la quota dovuta per il nucleo elementare di verde e per le opere di urbanizzazione secondaria vengano acquisite all'esterno dell'ambito, nelle zone previste dal PRGC per servizi e attrezzature collettive, ovvero vengano monetizzate.

5. Per le attività direzionali, commerciali e produttive, fermo restando il rispetto dello standard, l'Amministrazione comunale di Venzone si riserva il diritto di acquisire le aree per parcheggio, prendendo in considerazione i casi che concorrano a risolvere problemi generali di sosta.

## NORME DI ZONA

Art. 7	-	Suddivisione del territorio in zone	pag. 8
Art. 8	-	Zone "A" di interesse storico -	pag. 9
Art. 8.1	-	Centro storico primario - "A.1"	pag. 10
Art. 8.2	-	Centro urbano di pregio ambientale - "A.2"	pag. 11
Art. 8.3	-	Centro di pregio ambientale - "A.3"	pag. 11
Art. 8.4	-	Nucleo di pregio ambientale - "A.4"	pag. 12
Art. 9	-	Zone "B" urbanizzate -	pag. 12
Art. 9.1	-	Di consolidamento e completamento - "B.1"	pag. 13
Art. 9.2	-	Nucleo minore - "B.2"	pag. 13
Art. 9.3	-	Estensiva - "B.3"	pag. 14
Art. 9.4	-	Rurale - "B.4"	pag. 14
Art. 10	-	Zone "C" di espansione	pag. 15
Art. 10.1	-	Di ricostruzione - "C.1"	pag. 16
Art. 10.2	-	Di nuovo insediamento - "C.2"	pag. 16
Art. 11	-	Zone "D" produttive	pag. 16
Art. 11.1	-	Di interesse comunale - "D. 2"	pag. 17
Art. 11.2	-	Attività produttive esistenti - "D. 3"	pag. 18
Art. 11.3	-	Attività miste esistenti - "D/H. 3"	pag. 19
Art. 11.4	-	Deposito e lavorazione inerti - "D. 7"	pag. 19
Art. 12	-	Zone "E" agricole e forestali	pag. 20
Art. 12.1	-	Boschive - "E.2"	pag. 21
Art. 12.2	-	Silvo-zotecniche - "E.3"	pag. 22
Art. 12.3	-	Agricolo-paesaggistiche - "E.4"	pag. 23
Art. 12.4	-	Allevamenti aziendali di interesse comunale- "E.6/a"	pag. 25
Art. 12.5	-	Allevamenti aziendali esistenti- "E.6/b"	pag. 26
Art. 12.6	-	Di riqualificazione paesaggistica - "E.7"	pag. 27
Art. 12.7	-	Di riserva dell'abitato - "E.8"	pag. 28
Art. 12.8	-	Degli orti - "E.9"	pag. 29
Art. 12.9	-	Turismo agricolo - "E.10"	pag. 30
Art. 13	-	Zone "H" commerciali	pag. 31
Art. 13.1	-	Di interesse comunale - "H. 2"	pag. 31
Art. 13.2	-	Attività commerciali esistenti - "H.3"	pag. 32
Art. 14	-	Zone "P" servizi e attrezzature collettive	pag. 32
Art. 15	-	Altre zone per attrezzature - "Pa"	pag. 34
Art. 15.1	-	Area dei servizi comprensoriali di Carnia - "Pa.1"	pag. 35
Art. 15.2	-	Area di servizio all'agricoltura di Rivoli Bianchi - "Pa.2"	pag. 36
Art. 15.3	-	Ambito di trasformazione di Venzone - "Pa.3"	pag. 36
Art. 16	-	Zone di tutela ambientale	pag. 37
Art. 17	-	Zone per impianti militari	pag. 38
Art. 18	-	Infrastrutture e zone di interesse generale	pag. 38
Art. 19	-	Zone e fasce a vincolo speciale	pag. 40

## ART. 7

### SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

Il P.R.G.C. suddivide il territorio del Comune di Venzone nelle seguenti zone omogenee:

- 1) *zone "A" di interesse storico* - ZONA OMOGENEA A
  - centro storico primario, A. 1
  - centro urbano di pregio ambientale, A. 2
  - centro di pregio ambientale, A. 3
  - nucleo di pregio ambientale, A. 4
- 2) *zone "B" urbanizzate* - ZONA OMOGENEA B
  - di consolidamento e completamento, B. 1
  - nucleo minore, B. 2
  - estensiva, B. 3
  - rurale, B. 4
- 3) *zone "C" di espansione* - ZONA OMOGENEA C
  - di ricostruzione, C. 1
  - di nuovo insediamento, C. 2
- 4) *zone "D" produttive* - ZONA OMOGENEA D
  - di interesse comunale, D. 2
  - attività produttive esistenti, D. 3
  - attività miste esistenti, D/H. 3
  - deposito e lavorazione inerti, D. 7
- 5) *zone "E" agricole e forestali* - ZONA OMOGENEA E
  - boschive, E. 2
  - silvo-zootecniche, E. 3
  - agricolo-paesaggistiche, E. 4
  - allevamenti aziendali di interesse comunale, E. 6a
  - allevamenti aziendali esistenti, E. 6b
  - di riqualificazione paesaggistica, E. 7
  - di riserva dell'abitato, E. 8
  - degli orti, E. 9
  - turismo agricolo, E. 10
- 6) *zone "H" commerciali* - ZONA OMOGENEA H
  - di interesse comunale, H. 2
  - attività commerciali esistenti, H. 3
- 7) *zone "P" servizi e attrezzature collettive* - ZONA OMOGENEA P
- 8) *altre zone per attrezzature* - ZONA Pa
  - area dei servizi speciali comprensoriali di Carnia, Pa. 1
  - area di servizio all'Agricoltura di Rivoli Bianchi, Pa. 2
  - ambito di trasformazione di Venzone, Pa. 3
- 9) *zone per impianti militari* - ZONA R
- 10) *infrastrutture e zone di interesse generale*
  - viabilità stradale
  - infrastrutture energetiche e di comunicazione
  - alvei e corsi d'acqua
- 11) *zone e fasce a vincolo speciale*
  - rispetto cimiteriale
  - rispetto depuratori
  - rispetto stradale

- vincolo paesaggistico
  - rispetto delle infrastrutture energetiche e di comunicazione
  - rispetto idraulico
- 12) *prevenzione dei rischi naturali*
- rischio idraulico
  - rischio geologico

## **ART. 8**

### **ZONE "A" DI INTERESSE STORICO**

#### **Contenuti e obiettivi**

1. Le zone "A" sono costituite dagli agglomerati urbani di interesse storico-artistico e di pregio ambientale, comprese le aree libere e gli edifici di formazione recente interclusi o contigui, che ne costituiscono la naturale integrazione.
2. Il PRGC prevede la conservazione e il recupero degli edifici, delle aree e degli elementi di interesse storico, nonché la riqualificazione e la ricomposizione degli ambiti corrispondenti, con l'obiettivo di valorizzare i caratteri storici costitutivi, di migliorare la qualità insediativa e ambientale, di rafforzare la funzione urbana e di servizio svolta da tali agglomerati.
3. Le zone "A" sono articolate nelle seguenti sottozone:
  - *centro storico primario*, A. 1. Comprende la cittadella murata di Venzone, sede delle principali attività e strutture urbane di servizio della collettività, nonché centro turistico di rilevante interesse regionale;
  - *centro urbano di pregio ambientale*, A. 2. Interessa la parte storica della frazione Pioverno, caratterizzata da un insediamento urbano compatto di origine rurale.
  - *centro di pregio ambientale*, A. 3. Corrisponde alla frazione Carnia e all'agglomerato storico di Borgo Dogana, entrambi oggetto, dopo gli eventi sismici del 1976, di piano particolareggiato di ricostruzione.
  - *nucleo di pregio ambientale*, A. 4. Individua la frazione Portis, abbandonata per motivi di sicurezza dopo gli eventi sismici del 1976, e tuttora soggetta a vincolo geologico malgrado gli avvenuti interventi di bonifica ambientale. È delimitato dal tracciato della strada statale n. 13 Pontebbana, e dalla nuova linea ferroviaria Udine-Travisio, all'interno di un ambito in cui è possibile prevedere azioni di reciproca tutela tra funzioni insediative e funzioni stradali. Al recupero del vecchio nucleo di Portis, garantendone non solo la sicurezza geologica ma anche quella costruttiva, il PRGC affida un ruolo significativo, sia per gli effetti psicologici dell'inversione del processo di abbandono, sia per la possibilità di riutilizzo di un patrimonio storico. Il PRGC intende cogliere tale opportunità per favorire l'insediamento di strutture produttive agricole per l'autoconsumo familiare (ed eventualmente di residenze particolari), evitando la dispersione sul territorio di questi manufatti a favore della ricostruzione di un nucleo di aggregazione sociale su un sito storico.

#### **Strumenti di attuazione**

1. Nelle zone "A" le previsioni del PRGC sono attuate con intervento indiretto di iniziativa pubblica: piano particolareggiato di ricostruzione (PPR) o piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC).
2. Il piano attuativo dovrà prevedere:
  - il dimensionamento dei servizi e delle attrezzature collettive, secondo le quantità indicate dal PRGC;

- le caratteristiche dell'edificazione (da osservare negli interventi di recupero, di ricostruzione e di manutenzione), della viabilità (stradale e pedonale) e dell'arredo urbano;
  - le modalità costruttive e i materiali da impiegare negli interventi di recupero, di ricostruzione e di manutenzione;
  - il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
3. Per promuovere la valorizzazione di singole parti urbane, con caratteristiche insediative specifiche, l'estensione del piano attuativo potrà essere inferiore all'intera superficie degli ambiti riconosciuti.
4. Scaduta la validità del piano attuativo, e fino alla formazione di uno nuovo, restano in vigore le norme tecniche di esecuzione in esso contenute.

### **Destinazioni d'uso**

1. Nelle zone "A" sono consentite, purché congruenti con la tipologia e le caratteristiche storico-architettoniche dei singoli edifici e del contesto, le seguenti destinazioni:
- residenza;
  - servizi e attrezzature collettive, pubbliche o di uso pubblico;
  - attività commerciali e artigianali di servizio alla residenza.
  - attività alberghiero-ricettive, direzionali, professionali;
2. Nelle sottozone "A. 2", "A. 3", "A. 4" è ammesso il mantenimento di strutture agricole funzionali all'economia e a supporto delle attività esercitate nell'ambito dell'autoconsumo familiare (ricoveri per animali da cortile, rustici per la conservazione dei prodotti agricoli, depositi attrezzi, legnaie, ecc.), con l'esclusione dei manufatti che possano pregiudicare, a giudizio dell'autorità sanitario, l'igiene pubblica.

### **Prescrizioni particolari**

1. Nelle zone "A" le reti e gli impianti tecnologici dovranno essere posti entro terra e, qualora ciò non sia possibile, l'impatto negativo provocato sull'ambiente dovrà essere mitigato attraverso adeguati interventi, compresa la formazione di schermi vegetali o altre soluzioni architettoniche.
2. Gli armadietti tecnici delle reti dovranno essere realizzati con materiali coerenti con gli elementi costruttivi dei siti, composti nel corpo del fabbricato o adeguatamente inseriti nel contesto.

## **ART. 8.1**

### **CENTRO STORICO PRIMARIO - "A. 1"**

#### **Indici, parametri e prescrizioni**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Indice di fabbricabilità territoriale, It               | 40.000 mc/ha            |
| 2. Indice di fabbricabilità fondiario, If                  | 5,00 mc/mq              |
| 3. Numero dei piani, N                                     | massimo 4               |
| 4. Rapporto di copertura, Q                                | 0,40 mq/mq              |
| 5. Distacchi dai confini e dalle pareti finestrate, Dc, Df | norme del Codice civile |

## ART. 8.2

### CENTRO URBANO DI PREGIO AMBIENTALE - "A. 2"

#### Indici, parametri e prescrizioni

1. Indice di fabbricabilità territoriale, It 25.000 mc/ha
2. Indice di fabbricabilità fondiario, If 3,00 mc/mq
3. Numero dei piani, N massimo 3
4. Rapporto di copertura, Q 0,40 mq/mq
5. Distacchi dai confini e dalle pareti finestrate, Dc, Df norme del Codice civile
6. Al fine di conseguire adeguati livelli di ricettività abitativa è consentita - per una sola volta - l'integrazione (mediante ampliamento o costruzione isolata) degli edifici esistenti, purché compatibile con il contesto storico e fatte salve le norme del Codice civile, nel rispetto combinato dei seguenti parametri:
  - a) percentuale di ampliamento massimo 30%
  - b) volume edificabile massimo 150 mcIn tal caso le strutture precarie o provvisorie esistenti devono essere rimosse.
7. Nelle abitazioni esistenti è ammessa - dove possibile - la separazione tra edificio residenziale e struttura agricolo-produttiva, mediante la realizzazione di nuovi annessi rustici, localizzati sul retro della proprietà, del volume massimo di 70 mc, salvo che ciò non pregiudichi - a giudizio dell'autorità sanitaria - l'igiene pubblica.
8. La realizzazione di nuovi spazi, in termini di volume e di superficie, deve configurarsi come un'operazione di integrazione dell'edificio esistente, armonicamente inserita nell'architettura locale, avuto riguardo ai caratteri stilistici e ai materiali di finitura, così che il nuovo complesso si presenti come una costruzione unitaria.

## ART. 8.3

### CENTRO DI PREGIO AMBIENTALE - "A. 3"

#### Indici, parametri e prescrizioni

1. Indice di fabbricabilità territoriale, It 20.000 mc/ha
2. Indice di fabbricabilità fondiario, If 2,50 mc/mq
3. Numero dei piani, N massimo 3
4. Rapporto di copertura, Q 0,30 mq/mq
5. Distacchi dai confini e dalle pareti finestrate, Dc, Df norme del Codice civile
6. Al fine di conseguire adeguati livelli di ricettività abitativa è consentita - per una sola volta - l'integrazione (mediante ampliamento o costruzione isolata) degli edifici esistenti, purché compatibile con il contesto storico e fatte salve le norme del Codice civile, nel rispetto combinato dei seguenti parametri:
  - a) percentuale di ampliamento massimo 30%
  - b) volume edificabile massimo 150 mcIn tal caso le strutture precarie o provvisorie esistenti devono essere rimosse.
7. Nelle abitazioni esistenti è ammessa - dove possibile - la separazione tra edificio residenziale e struttura agricolo-produttiva, mediante la realizzazione di nuovi annessi rustici, localizzati sul retro della proprietà, del volume massimo di 70 mc, salvo che ciò non pregiudichi - a giudizio dell'autorità sanitaria - l'igiene pubblica.
8. La realizzazione di nuovi spazi, in termini di volume e di superficie, deve configurarsi come un'operazione di integrazione dell'edificio esistente, armonicamente inserita

nell'architettura locale, avuto riguardo ai caratteri stilistici e ai materiali di finitura, così che il nuovo complesso si presenti come una costruzione unitaria.

#### **ART. 8.4**

##### **NUCLEO DI PREGIO AMBIENTALE - "A. 4"**

###### **Indici, parametri e prescrizioni**

1. Indice di fabbricabilità territoriale, It	20.000 mc/ha
2. Indice di fabbricabilità fondiario, If	2,50 mc/mq
3. Numero dei piani, N.	massimo 3
4. Rapporto di copertura, Q	0,30 mq/mq
5. Distacchi dai confini e dalle pareti finestrate, Dc, Df	norme del Codice civile

#### **ART. 9**

##### **ZONE "B" URBANIZZATE**

###### **Contenuti e obiettivi**

1. Le zone "B" sono costituite dalle parti del territorio già urbanizzato, totalmente o parzialmente edificate, che il PRGC intende consolidare e completare a fini residenziali, garantendo comunque la pluralità delle funzioni urbane in esse presenti.

2. Le zone "B" sono articolate nelle seguenti sottozone:

- di consolidamento e completamento, B. 1. Comprende le parti di più antico completamento edilizio e infrastrutturale degli insediamenti storici;
- nucleo minore, B. 2. Corrisponde alle parti centrali di San Giacomo e di Borgo Rozza, oggetto di una ricostruzione post-sismica guidata da un piano attuativo;
- estensiva, B. 3. Individua il tessuto insediativo di recente edificazione, caratterizzato dalla presenza di giardini e parchi privati, di rilievo paesaggistico;
- rurale, B. 4. Occupa le aree più marginali dei centri abitati, con la compresenza di edifici residenziali e di strutture agricole, funzionali all'economia e a supporto delle attività esercitate nell'ambito dell'autoconsumo familiare.

3. *La eventuale nuova edificabilità, nei lotti a contatto con la cittadella murata di Venzone, deve essere posizionata - nei confronti delle mura - a una distanza non inferiore a quella attualmente rilevabile nell'edificazione.*

###### **Strumenti di attuazione**

1. Nelle zone "B" le previsioni del PRGC sono attuate con intervento edilizio diretto: concessione, autorizzazione, denuncia di inizio attività.

###### **Destinazioni d'uso**

1. Nelle zone "B" sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- residenza e strutture di servizio (piccoli depositi, legnaie, ricoveri per animali da cortile, ecc.);
- servizi e attrezzature collettive, pubbliche di uso pubblico;
- attività commerciali al minuto;

3. attività artigianali di servizio alla residenza e attività artigianali di produzione, qualora le caratteristiche delle lavorazioni di quest'ultime siano compatibili, dal punto di vista urbanistico e ambientale, con il contesto residenziale e urbano in cui dette attività sono inserite;

- attività alberghiero-ricettive, direzionali, professionali;

4. strutture agricole funzionali all'economia e a supporto delle attività esercitate nell'ambito dell'autoconsumo familiare, purchè non pregiudichino a giudizio dell'autorità sanitaria, l'igiene pubblica.

#### **ART. 9.1**

##### **DI CONSOLIDAMENTO E COMPLETAMENTO - "B. 1"**

Indici, parametri e prescrizioni

1. Indice di fabbricabilità fondiario, If 1,25 mc/mq
2. Numero dei piani, N massimo 3
3. Rapporto di copertura, Q 0,30 mq/mq
4. Distacco dai confini, Dc 5,00 m,  
o a confine, previa convenzione con il confinante
5. Distacco dalle strade, Ds 5,00 m
6. Per i nuovi edifici è prescritta la distanza minima di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
7. Al fine di conseguire adeguati livelli di ricettività abitativa è consentita - per una sola volta - l'integrazione (mediante ampliamento o costruzione isolata) degli edifici esistenti, purché compatibile con il contesto insediativo e fatte salve le norme del Codice civile, nel rispetto combinato dei seguenti parametri:
  - a) percentuale di ampliamento massimo 30%
  - b) volume edificabile massimo 150 mcIn tal caso le strutture precarie o provvisorie esistenti devono essere rimosse.
8. La realizzazione di nuovi spazi, in termini di volume e di superficie, deve configurarsi come un'operazione di integrazione dell'edificio esistente, armonicamente inserita nell'architettura locale, avuto riguardo ai caratteri stilistici e ai materiali di finitura, così che il nuovo complesso si presenti come una costruzione unitaria.

#### **ART. 9.2**

##### **NUCLEO MINORE - "B. 2"**

Indici, parametri e prescrizioni

1. Indice di fabbricabilità fondiario, If 2,50 mc/mq
2. Numero dei piani, N massimo 2
3. Rapporto di copertura, Q 0,30 mq/mq
4. Distacco dai confini, Dc 5,00 m,  
o a confine, previa convenzione con il confinante
5. Distacco dalle strade, Ds 5,00 m
6. Per i nuovi edifici è prescritta la distanza minima di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
7. Al fine di conseguire adeguati livelli di ricettività abitativa è consentita - per una sola volta - l'integrazione (mediante ampliamento o costruzione isolata) degli edifici esistenti, purché compatibile con il contesto insediativo e fatte salve le norme del Codice civile, nel

rispetto combinato dei seguenti parametri:

- a) percentuale di ampliamento massimo 30%
- b) volume edificabile massimo 150 mc

In tal caso le strutture precarie o provvisorie esistenti devono essere rimosse.

8. La realizzazione di nuovi spazi, in termini di volume e di superficie, deve configurarsi come un'operazione di integrazione dell'edificio esistente, armonicamente inserita nell'architettura locale, avuto riguardo ai caratteri stilistici e ai materiali di finitura, così che il nuovo complesso si presenti come una costruzione unitaria.

### **ART. 9.3**

#### **ESTENSIVA - "B. 3"**

##### **Indici, parametri e prescrizioni**

- 1. Indice di fabbricabilità fondiario, If 0,75 mc/mq
- 2. Numero dei piani, N massimo 2
- 3. Rapporto di copertura, Q 0,20 mq/mq
- 4. Distacco dai confini, Dc 5,00 m
- 5. Distacco dalle strade, Ds 5,00 m
- 6. Per i nuovi edifici è prescritta la distanza minima di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
- 7. L'installazione di strutture (pergole, gazebi, barbecue, ecc.) funzionali alla fruizione degli spazi inedificati deve essere armonicamente inserita nell'architettura e nell'ambiente locale, valorizzando e salvaguardando il patrimonio vegetale esistente.
- 8. Gli esemplari arborei di pregio presenti devono essere conservati, con interventi di manutenzione e di selezione vegetale, oltre che di nuovo impianto, al fine di mantenere inalterata la funzione paesaggistica degli spazi inedificati (giardini e parchi).
- 9. Al fine di conseguire adeguati livelli di ricettività abitativa è consentita - per una sola volta - l'integrazione (mediante ampliamento o costruzione isolata) degli edifici esistenti, purché compatibile con il contesto insediativo e fatte salve le norme del Codice civile, nel rispetto combinato dei seguenti parametri:

- a) percentuale di ampliamento massimo 30%
- b) volume edificabile massimo 150 mc

In tal caso le strutture precarie o provvisorie esistenti devono essere rimosse.

10. La realizzazione di nuovi spazi, in termini di volume e di superficie, deve configurarsi come un'operazione di integrazione dell'edificio esistente, armonicamente inserita nell'architettura locale, avuto riguardo ai caratteri stilistici e ai materiali di finitura, così che il nuovo complesso si presenti come una costruzione unitaria.

### **ART. 9.4**

#### **RURALE - "B. 4"**

##### **Indici, parametri e prescrizioni**

- 1. Indice di fabbricabilità fondiario, If 0,50 mc/mq
- 2. Numero dei piani, N massimo 3
- 3. Rapporto di copertura, Q 0,20 mq/mq
- 4. Distacco dai confini, Dc 5,00 m,  
o a confine, previa convenzione con il confinante
- 5. Distacco dalle strade, Ds 5,00 m

6. Per i nuovi edifici è prescritta la distanza minima di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

7. Le stalle e concimaie devono essere collocate alla distanza minima di 10 m dagli edifici residenziali. In corrispondenza delle strutture produttive agricole deve essere prevista una fascia di verde alberato, con funzione di schermo visivo e olfattivo, realizzata con una fitta cortina di alberi e arbusti, di specie autoctone.

8. Le aree libere non funzionali all'attività devono essere convenientemente sistemate, privilegiando pavimentazioni drenanti, mediante la formazione di tappeti erbosi e impianto di alberi e arbusti e mantenendo la vegetazione arborea esistente.

## **ART. 10**

### **ZONE "C" DI ESPANSIONE**

#### **Contenuti e obiettivi**

1. Le zone "C" sono costituite dalle parti del territorio solo in parte urbanizzato, destinate a nuovi insediamenti residenziali o a prevalente destinazione residenziale.

2. Le zone "C" sono articolate nelle seguenti sottozone:

- di ricostruzione, C. 1. Comprende le aree di recente edificazione di Borgo Sottomonte e di Nuova Portis;
- di nuovo impianto, C. 2. Individua le zone destinate a nuovi insediamenti, generalmente prive di urbanizzazioni, variamente dislocate sul territorio comunale.

#### **Strumenti di attuazione**

1. Nelle zone "C" le previsioni del PRGC sono attuate con intervento indiretto, di iniziativa privata o pubblica: piano particolareggiato di ricostruzione (PPR) o regolatore particolareggiato comunale (PRPC).

2. Laddove è privilegiato l'intervento privato è comunque possibile il ricorso all'iniziativa pubblica, non prima che ai proprietari privati sia stato fissato un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 12 (dodici) mesi, fra elaborare e dare esecuzione ai PRPC.

3. Per promuovere il graduale insediamento abitativo (e quindi l'urbanizzazione), l'estensione del piano attuativo può essere inferiore all'intero ambito, purché la progettazione urbanistica sia inquadrata in una pianificazione generale che individui l'assetto finale del piano e la fattibilità degli interventi, rispetto ai modi e ai tempi di attuazione.

4. Scaduta la validità del piano attuativo, e fino alla formazione di uno nuovo, restano in vigore le norme tecniche di esecuzione in esso contenute.

#### **Destinazioni d'uso**

1. Nelle zone "C" sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- residenza;
- servizi e attrezzature collettive, pubbliche e di uso pubblico;
- attività alberghiero-ricettive, direzionali, professionali;
- attività commerciali al minuto;
- attività artigianali di servizio alla residenza e attività artigianali di produzione, qualora le caratteristiche delle lavorazioni di quest'ultime siano compatibili, dal punto di vista urbanistico e ambientale, con il contesto residenziale e urbano in cui dette attività saranno

inserite.

2. Nelle zone "C" le destinazioni diverse da quella residenziali non dovranno complessivamente superare un terzo del volume teoricamente edificabile.

## **ART. 10.1**

### **DI RICOSTRUZIONE - "C. 1"**

#### **Indici, parametri e prescrizioni**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Indice di fabbricabilità territoriale, It | 20.000 mc/ha |
| 2. Indice di fabbricabilità fondiario, If    | 2.50 mc/mq   |
| 3. Numero dei piani, N                       | massimo 3    |
| 4. Rapporto di copertura, Q                  | 0,30 mq/mq   |
| 5. Distacco dai confini, Dc                  | 5,00 m       |
| 6. Distacco dalle strade, Ds                 | 5,00 m       |
7. Per i nuovi edifici è prescritta la distanza minima di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
8. Al fine di conseguire adeguati livelli di ricettività abitativa è consentita - per una sola volta - l'integrazione (mediante ampliamento o costruzione isolata) degli edifici esistenti, purché compatibile con il contesto insediativo e fatte salve le norme del Codice civile, nel rispetto combinato dei seguenti parametri:
- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| a) percentuale di ampliamento | massimo 30%    |
| b) volume edificabile         | massimo 150 mc |

In tal caso le strutture precarie o provvisorie esistenti devono essere rimosse.

9. La realizzazione di nuovi spazi, in termini di volume e di superficie, deve configurarsi come un'operazione di integrazione dell'edificio esistente, armonicamente inserita nell'architettura locale, avuto riguardo ai caratteri stilistici e ai materiali di finitura, così che il nuovo complesso si presenti come una costruzione unitaria.

## **ART. 10.2**

### **DI NUOVO INSEDIAMENTO - "C. 2"**

#### **Indici, parametri e prescrizioni**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Indice di fabbricabilità territoriale, It | 10.000 mc/ha |
| 2. Indice di fabbricabilità fondiario, If    | 1,25 mc/mq   |
| 3. Numero dei piani, N                       | massimo 2    |
| 4. Rapporto di copertura, Q                  | 0,30 mq/mq   |
| 5. Distacco dai confini, Dc                  | 5,00 m       |
| 6. Distacco dalle strade, Ds                 | 5,00 m       |
7. Per i nuovi edifici è prescritta la distanza minima di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

## **Art. 11**

### **ZONE "D" PRODUTTIVE**

#### **Contenuti e obiettivi**

1. Le zone "D" sono costituite dalle parti del territorio comunale nelle quali il PRGC ri-

conosce o prevede insediamenti a carattere industriale e artigianale (inclusa la commercializzazione dei beni prodotti), avendone valutata la compatibilità con i contesti residenziali e ambientali.

2. L'obiettivo è mirato al consolidamento delle attività esistenti disperse sul territorio (nel mantenimento delle caratteristiche ambientali dei luoghi nei quali sono inserite e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, relativamente allo smaltimento dei rifiuti, all'inquinamento atmosferico, alle acque di scarico, al livello sonoro degli impianti) e all'avvio di iniziative già programmate o da programmare.

3. Le zone "D" sono suddivise nelle seguenti sottozone:

- di interesse comunale, D. 2. Individua le zone destinate all'insediamento di nuove attività industriali o artigianali;
- attività produttive esistenti, D. 3. Comprende le strutture produttive distribuite sul territorio comunale, sorte in forma spontanea in vari momenti del processo insediativo;
- attività miste esistenti, D/H. 3. Perimetra le aree nelle quali sono riconosciute e disciplinate le attività esistenti, a carattere produttivo e/o commerciale;
- deposito e lavorazione inerti, D. 7. Conferma le attività in atto, in ragione della loro ubicazione in prossimità degli alvei fluviali.

### **Destinazioni d'uso**

1. Nelle zone "D" sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- stabilimenti produttivi, a carattere industriale o artigianale, e relativi impianti di esercizio dell'attività e di mitigazione degli effetti inquinanti;
- uffici e servizi dell'attività;
- attività commerciali al minuto (complementari e di servizio alle attività produttive) in misura pari al 100% della superficie destinata a uffici;
- attività commerciali all'ingrosso;
- magazzini e depositi, anche commerciali, officine e impianti tecnologici (quest'ultimi anche interrati);
- attrezzature di interesse collettivo (mense, bar, strutture ricreative, ecc.)

### **ART. 11.1**

#### **DI INTERESSE COMUNALE - "D. 2"**

### **Strumenti di attuazione**

1. Nelle sottozone di interesse comunale le previsioni del PRGC sono attuate con intervento indiretto, di iniziativa privata o pubblica: piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC).

2. Laddove è privilegiato l'intervento privato è comunque possibile il ricorso all'iniziativa pubblica, non prima che ai proprietari privati sia stato fissato un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 12 (dodici) mesi, per elaborare e dare esecuzione al PRPC.

3. Per promuovere il graduale insediamento delle attività (e quindi l'urbanizzazione), l'estensione del piano attuativo può essere inferiore all'intero ambito, purché la progettazione urbanistica sia inquadrata in una previsione generale che individui l'assetto finale del piano e la fattibilità degli interventi, rispetto ai modi e ai tempi di attuazione.

4. Scaduta la validità del piano attuativo, e fino alla formazione di uno nuovo, restano in vigore le norme tecniche di attuazione in esso contenute.

## Indici, parametri e prescrizioni

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Rapporto di copertura, Q | 0,40 mq/mq     |
| 2. Altezza, H               | massimo 7,50 m |

fatta salva la maggiore altezza consentita per i volumi tecnici

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 3. Distacco dai confini, Dc  | 5,00 m  |
| 4. Distacco dalle strade, Ds | 10,00 m |
5. È consentita la realizzazione di una abitazione per il proprietario/titolare o il per il personale di custodia, della superficie utile massima di 120 mq, preferibilmente accorpata agli uffici.
6. Le pareti finestrate dell'alloggio devono distare almeno 10 m dalle pareti di edifici antistanti.
7. Gli interventi edilizi devono essere di concezione lineare, il più possibile correlata all'organizzazione fisica del ciclo produttivo: i materiali impiegati e l'inserimento ambientale devono essere congruenti con le caratteristiche paesaggistiche della zona circostante.
8. Lungo il perimetro dell'area deve essere prevista una fascia di verde alberato con funzione di schermo visivo, realizzata con una cortina di alberi e arbusti di specie autoctone, più fitta verso gli agglomerati urbani.
9. Per lo stoccaggio degli eventuali residui di lavorazione, prima del loro smaltimento, devono essere riservate apposite aree scoperte, convenientemente sistemate e mascherate.
10. Ogni progetto di insediamento deve essere corredato dalle seguenti indicazioni:
- quantità e qualità di materie prime e di prodotti semilavorati in ingresso;
  - cicli produttivi (di lavorazione, di trasformazione, ecc.) previsti;
  - quantità e qualità dei prodotti semilavorati e finiti in uscita;
  - quantità e qualità dei residui di lavorazione e relativi sistemi di trattamento e di smaltimento;
  - quantità e qualità degli approvvigionamenti energetici necessari ai cicli produttivi;
  - piano aziendale dei primi 5 (cinque) anni di attività, con il programma dell'occupazione della manodopera locale e non locale.

### Art. 11.2

#### ATTIVITA' PRODUTTIVE ESISTENTI - "D. 3"

#### Strumenti di attuazione

1. Nelle sottozone delle attività esistenti le previsioni del PRGC sono attuate con intervento edilizio diretto: concessione, autorizzazione, denuncia di inizio attività.

## Indici, parametri e prescrizioni

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Rapporto di copertura, Q | 0,50 mq/mq     |
| 2. Altezza, H               | massimo 7,50 m |

fatta salva la maggiore altezza consentita per i volumi tecnici

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 3. Distacco dai confini, Dc  | 5,00 m  |
| 4. Distacco dalle strade, Ds | 10,00 m |
5. È consentita la realizzazione di una abitazione per il proprietario/titolare o il per il personale di custodia, della superficie utile massima di 120 mq, preferibilmente accorpata

agli uffici.

6. Le pareti finestrate dell'alloggio devono distare almeno 10 m dalle pareti di edifici antistanti.

### **Prescrizioni particolari**

1. L'area interessata dalla fonderia inattiva di Carnia può essere riutilizzata previa bonifica - se necessaria - del terreno.

2. Nella falegnameria sita in località Baco, l'introduzione della lavorazione della verniciatura è soggetta al parere dell'azienda sanitaria. Inoltre gli eventuali residui dei prodotti di verniciatura devono essere stoccati in appositi contenitori e smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia.

3. Nell'area di pertinenza dell'attività artistica della pietra, localizzata a Venzone nord, i materiali lapidei devono essere stoccati con attenzione alla sicurezza del lavoro.

4. Il depuratore dell'attività di lavorazione e trasformazione del latte, sita a Venzone sud, deve essere protetto da una fascia di verde alberato con funzione di schermo visivo, realizzata con una cortina di alberi e arbusti di specie autoctone.

### **Art. 11.3**

#### **ATTIVITÀ MISTE ESISTENTI - "D/H. 3"**

#### **Strumenti di attuazione**

1. Nelle sottozone delle attività miste esistenti le previsioni del PRGC sono attuate con intervento edilizio diretto: concessione, autorizzazione, denuncia di inizio attività.

#### **Indici, parametri e prescrizioni**

1. Rapporto di copertura, Q	0,50 mq/mq
2. Altezza, H	massimo 7,50 m

fatta salva la maggiore altezza consentita per i volumi tecnici

3. Distacco dai confini, Dc	5,00 m
-----------------------------	--------

4. Distacco dalle strade, Ds	5,00 m
------------------------------	--------

5. È consentita la realizzazione di una abitazione per il proprietario/titolare o il per il personale di custodia, della superficie utile massima di 120 mq, preferibilmente accorpata agli uffici.

6. Le pareti finestrate dell'alloggio devono distare almeno 10 m dalle pareti di edifici antistanti.

### **Art. 11.4**

#### **DEPOSITO E LAVORAZIONE INERTI- "D. 7"**

#### **Strumenti di attuazione**

1. Nelle sottozone del deposito e lavorazione inerti le previsioni del PRGC sono attuate con intervento edilizio diretto: concessione, autorizzazione, denuncia di inizio attività.

## Indici, parametri e prescrizioni

1. Rapporto di copertura, Q 0,10 mq/mq
2. Distacco dai confini, Dc 10,00 m
3. Distacco dalle strade, Ds 20,00 m
4. È consentita la realizzazione di una abitazione per il proprietario/titolare o il per il personale di custodia, della superficie utile massima di 120 mq, preferibilmente accorpata agli uffici, laddove presenti.
5. Le pareti finestrate dell'alloggio devono distare almeno 10 m dalle pareti di edifici antistanti.
6. Lungo il perimetro dell'area deve essere prevista una fascia di verde alberato con funzione di schermo visivo, ottico e delle polveri prodotte, realizzata con una cortina di alberi e arbusti di specie autoctone, a foglia persistente, più fitta verso gli agglomerati urbani.
7. In relazione alla lavorazione degli inerti, l'attività deve essere svolta in modo da abbattere il più possibile la produzione di polveri e di rumori, anche dotando le macchine operatrici di adeguati schermi protettivi.

## Art. 12

### ZONE "E" AGRICOLE E FORESTALI

#### Contenuti e obiettivi

1. Le zone "E" sono costituite dalle parti del territorio destinate sia allo svolgimento di attività inerenti il settore primario (agricoltura, forestazione, zootecnia) e attività connesse alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, sia alla realizzazione di opere di difesa del suolo e strutture di fruizione dell'ambiente.
2. Il PRGC prevede la conservazione e la valorizzazione di tale aree, in base alle loro peculiarità produttive, paesaggistiche e ambientali, come testimonianza dinamica del rapporto tra l'opera umana e le forze della natura. In particolare l'obiettivo è mirato alla salvaguardia e potenziamento delle attività agro-silvo-pastorali e alla individuazione di forme e modi compatibili di coltivazione dei fondi in prossimità dei centri abitati.
3. Le zone "E" sono suddivise nelle seguenti sottozone:
  - boschive, E. 2. Corrispondono ai territori di montagna coperti da boschi, i cui popolamenti arborei svolgono una funzione protettiva e produttiva, e ai terreni posti oltre il limite superiore della vegetazione arborea;
  - silvo-zootecniche, E. 3. Occupano vaste superfici a bosco e a pascolo, con strutture funzionali alla zootecnia, così significative sotto il profilo ambientale e naturale da richiedere una particolare attenzione sia nella pratiche colturali sia negli interventi di recupero e riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente;
  - agricolo-paesaggistiche, E. 4. Collocate generalmente lungo il fiume Tagliamento e a corona degli agglomerati urbani, costituiscono la fascia di mediazione tra i paesaggi naturali e gli ambienti urbani;
  - allevamenti aziendali di interesse comunale, E. 6/a. Comprendono le aree, ritenute idonee a garantire condizioni di compatibilità ambientale e di rispetto degli insediamenti residenziali, nelle quali è previsto l'insediamento di allevamenti aziendali, a supporto delle attività esistenti;
  - allevamenti aziendali esistenti. E. 6/b. Perimetrano gli allevamenti aziendali esistenti che il PRGC riconosce e disciplina, accertatane la compatibilità ambientale;
  - di riqualificazione paesaggistica. E. 7. Poste a corona degli edifici e dei siti di interesse

- storico, contribuiscono a mantenere i pregi architettonici e ambientali dei luoghi;
- di riserva dell'abitato. E. 8. Rappresentano le aree potenzialmente utilizzabili a fini residenziali, commerciali e artigianali attualmente non idonee a causa del rischio idraulico di esondazione e non adeguate al trend di sviluppo insediativo e produttivo locale, nelle quali è prevista la tutela del territorio da qualsiasi manomissione infrastrutturale o edificatoria, al fine di una successiva e ordinata urbanizzazione;
  - degli orti, E. 9. Formano vasti ambiti all'intero o in prossimità dei centri abitati, adibiti prevalentemente alle colture agrarie esercitate nell'ambito dell'autoconsumo familiare, con relative strutture a supporto delle attività agricole;
  - turismo agricolo, E. 10. Individuano i luoghi in cui sono presenti o attivabili iniziative e attività turistiche (ristorazione, ospitalità, ricreazione, sport e tempo libero, ecc.) a stretto contatto con gli ambienti coltivati.

### **Classificazione delle strutture produttive e degli allevamenti zootecnici**

1. Le strutture produttive aziendali sono costituite dai fabbricati rustici necessari all'azienda agricola; si distinguono in:

- magazzini da adibire a deposito di mangimi, concimi, foraggi, ecc., nonché laboratori per la prima trasformazione dei prodotti agricoli aziendali, cantine, ecc.;
- depositi di attrezzi agricoli;
- ricoveri zootecnici, costituiti da piccole stalle, conigliere, pollai, ecc., sino a un massimo di 2 unità bovine equivalenti (UBA), funzionali all'economia e a supporto delle attività esercitate nell'ambito dell'autoconsumo familiare, che costituiscono allevamenti di tipo minore.

2. Gli allevamenti zootecnici che si basano sull'attività di un'azienda agricola fondata sul lavoro del nucleo familiare e dei collaboratori e in rapporto diretto con la dimensione fondiaria dell'azienda medesima, in modo che l'apporto nutrizionale venga garantito prevalentemente con prodotti propri, sono classificati aziendali. A tale fine il rapporto allevamento/territorio deve essere inferiore a:

- 40 q/ha di peso vivo, per bovini, equini, ovini;
- 35 q/ha di peso vivo, per zootecnica minore (avicoli pesanti, leggeri e cunicoli);
- 25 q/ha di peso vivo, per suini.

3. Per peso vivo si intende il "peso vivo equivalente" all'unità bovina adulta (UBA), con le seguenti equiparazioni:

- 40 q di peso vivo corrispondono all'incirca, in peso animale equivalente adulto, a 7-8 bovini, ovvero a 8-10 equini, ovvero a 120-150 caprini-ovini;
- 35 q di peso vivo corrispondono all'incirca, in peso animale equivalente adulto, a rispettivamente 450/1.400/1.250 capi di avicoli pesanti, leggeri e cunicoli;
- 25 q di peso vivo corrispondono all'incirca, in peso animale equivalente adulto, a 25 suini di peso medio (100 kg su ciclo).

4. Gli allevamenti zootecnici che superino la soglia indicata di 40 q/ha di peso vivo sono considerati "industriali".

#### **Art. 12.1**

#### **BOSCHIVE - "E. 2"**

#### **Strumenti di attuazione**

1. Nelle sottozone boschive il PRGC si attua con intervento diretto: concessione, auto-

rizzazione, denuncia di inizio attività.

### **Destinazioni d'uso**

1. Nelle sottozone "E. 2" sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
  - coltivazione del bosco (secondo sistemi selvicolturali) e pascolo (anche con la installazione di recinzioni mobili per la razionale turnazione dei terreni);
  - difesa idrogeologica, con opere che privilegino gli interventi di bioingegneria;
  - sistemazione di infrastrutture viarie forestali (piste, carrarecce, mulattiere, sentieri, ecc.), nel rispetto dei caratteri paesaggistici e ambientali dei territori attraversati. Tali infrastrutture possono servire anche da "piste tagliafuoco";
  - formazione di attrezzature minime per le attività escursionistiche e punti attrezzati per la sosta e il ristoro all'aperto, con la massima riutilizzazione dei manufatti esistenti (ruderi, muri a secco, terrazzamenti, ecc.)

### **Indici, parametri e prescrizioni**

1. Indice di fabbricabilità fondiario, If 0,01 mc/mq
2. Altezza, H massimo 4,50 m
3. Gli interventi consentiti devono essere attuati nel rigoroso rispetto delle forme architettoniche tradizionali, con l'impiego di materiali e tecniche costruttive locali.
4. Le caratteristiche morfologiche, orografiche e vegetazionali dei terreni posti oltre il limite superiore della vegetazione arborea devono essere salvaguardate da interventi antropici in grado di modificare l'aspetto naturale dei luoghi.

### **Art. 12.2**

#### **SILVO-ZOOTECNICHE - "E. 3"**

### **Strumenti di attuazione**

1. Nelle sottozone silvo-zootecniche il PRGC si attua con intervento diretto: concessione, autorizzazione, denuncia di inizio attività.

### **Destinazioni d'uso**

1. Nelle sottozone "E. 3" sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
  - coltivazione del bosco (secondo criteri selvicolturali), coltura dei prati (anche al fine di recuperare le radure esistenti) e pascolo (anche con la installazione di recinzioni mobili per la razionale turnazione dei terreni);
  - difesa idrogeologica, con opere che privilegino gli interventi di bioingegneria;
  - sistemazione e apertura di infrastrutture viarie forestali (piste, carrarecce, mulattiere, sentieri ecc.), nel rispetto dei caratteri paesaggistici e ambientali dei territori attraversati. Tali infrastrutture possono servire anche da "piste tagliafuoco";
  - recupero e riutilizzazione dei manufatti edilizi esistenti (malghe, casere, stavoli, anche in condizioni di rudere) per attività connesse allo svolgimento delle pratiche agro-silvo-pastorali e alla fruizione dell'ambiente, con il vincolo permanente all'uso per il quale vengono ripristinati, senza aumentare la consistenza volumetrica, fatti salvi gli adeguamenti igienico-funzionali la cui entità non ecceda il 20% del volume. L'esistenza può es-

sere attestata da adeguata documentazione (planimetria catastale, rilievi diretti, immagini fotografiche, descrizioni su atti notarili, ecc.);

- formazione di attrezzature minime per le attività escursionistiche e punti attrezzati per la sosta e il ristoro all'aperto, con la massima riutilizzazione dei manufatti esistenti (ruderi, muri a secco, terrazzamenti, ecc.);
- attività artigianali di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-silvo-forestali, esercitate nell'ambito familiare.

2. Gli interventi che determinano un mutamento della destinazione d'uso dei manufatti edilizi esistenti possono essere ammessi solo se rientranti nelle categorie connesse con la coltivazione o manutenzione del bosco, con le attività escursionistiche, con il soggiorno temporaneo e saltuario di persone, con il vincolo permanente all'uso per il quale sono stati recuperati.

### **Indici, parametri e prescrizioni**

1. Indice di fabbricabilità fondiario, If 0,03 mc/mq
  2. Altezza, H massimo 4,50 m
- Gli interventi edilizi devono essere attuati nel rigoroso rispetto delle forme architettoniche tradizionali, con l'impiego di materiali e tecniche costruttive locali. Sono, in particolare, prescritte la massima riutilizzazione dei materiali di recupero presenti in loco, l'adozione di tetti a spioventi (con pendenza non superiore al 45%) e di manti di coperture in tegole curve (coppi) o in lastre lapidee, la realizzazione delle strutture di copertura e dei serramenti in legno, la finitura delle facciate esterne con pietre "a vista" o con intonaco rustico dipinto con colori tenui. Per particolari esigenze di salvaguardia nei confronti degli agenti atmosferici sono ammessi manti di copertura in lastre metalliche, non riflettenti, con pendenza massima pari a 45°.
  - Se necessario, gli edifici recuperati possono essere serviti di energia elettrica utilizzando fonti rinnovabili (vento, sole, ecc.) e allacciati alle fonti idriche esistenti. Le eventuali acque luride prodotte devono essere convenientemente raccolte e smaltite, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
  - Ogni progetto di recupero e riutilizzazione dei manufatti edilizi esistenti deve essere corredato da una relazione tecnico-economica motivante la opportunità dell'intervento proposto e uno studio dettagliato, scritto e grafico, inerente le opere necessarie per assicurare la massima compatibilità dell'insediamento per quanto attiene alla eliminazione di ogni effetto inquinante.
  - Non sono consentite le recinzioni fisse. Le eventuali recinzioni mobili per il pascolo turnato devono essere realizzate con materiali compatibili con le caratteristiche ambientali.

### **Art. 12.3**

#### **AGRICOLO-PAESAGGISTICHE - "E. 4"**

#### **Strumenti di attuazione**

1. Nelle sottozone agricolo-paesaggistiche il PRGC si attua con intervento diretto: concessione, autorizzazione, denuncia di inizio attività.

#### **Destinazioni d'uso**

1. Nelle sottozone "E.4" sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
  - colture agrarie;
  - opere di irrigazione e infrastrutturazione funzionali alle attività agricole;
  - residenza rurale, con il vincolo permanente all'uso per il quale viene realizzata;
  - strutture produttive aziendali pertinenti la conduzione dei fondi e l'autoconsumo familiare (locali destinati alla conservazione e al deposito dei prodotti e degli attrezzi agricoli, locali destinati all'allevamento e al ricovero degli animali da cortile e del bestiame in quantità inferiore a 2 unità bovine equivalenti UBA, ecc.), con il vincolo permanente all'uso per il quale vengono realizzate;
  - attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
  - impianti (vivai e serre) che realizzino un ambiente artificiale per la produzione di prodotti agricoli pregiati: ortaggi, frutta, fiori e relativi fabbricati di servizio.
2. È vietato utilizzare i terreni per depositi all'aperto. I depositi di merci all'aperto, esistenti realizzati senza regolare autorizzazione, devono essere rimossi. Qualora la rimozione non abbia luogo è possibile il ricorso all'iniziativa pubblica.

## Indici, parametri e prescrizioni

### a) Residenza rurale

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Indice di fabbricabilità fondiario, If   | 0,03 mc/mq     |
| 2. Numero dei piani, N  | 2              |
| 3. Distacco dai confini, Dc   | 5,00 m         |
| 4. Distacco dalle strade, Ds  | 10,00 m        |
| 5. Al fine di consentire adeguati livelli di ricettività abitativa, è consentita - per una sola volta - l'integrazione (mediante ampliamento o costruzione isolata) degli edifici esistenti di residenza rurale, fatte salve le norme del Codice civile, nel rispetto combinato di: |                |
| a) percentuale di ampliamento rispetto alla superficie coperta  | massima 20%    |
| b) volume edificabile   | massimo 120 mc |

In tal caso le strutture precarie o provvisorie esistenti devono essere rimosse.

6. La realizzazione di nuovi spazi, in termini di volume e di superficie, deve configurarsi come un'operazione di integrazione dell'edificio esistente, armonicamente inserita nell'architettura locale, sia per quanto riguarda i caratteri stilistici che i materiali di finitura, così che il nuovo complesso si presenti come una costruzione unitaria.

### b) Strutture produttive

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Indice di fabbricabilità fondiario, If   | 0,07 mc/mq |
| 2. Rapporto di copertura, Q   | 0,10 mq/mq |
| 3. Altezza, H   | 7,50 m     |
| fatta salva la maggiore altezza consentita per i volumi tecnici   |            |
| 4. Distacco dai confini, Dc   | 10,00 m    |
| 5. Distacco dalle strade, Ds  | 15,00 m    |
| 6. Per le nuove costruzioni è prescritta la distanza minima di 50 m dalle abitazioni (esterne al lotto di intervento), dagli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali, dalle zone per attrezzature e servizi collettivi. Tale distanza minima deve essere di 100 m dalle zone residenziali e di 150 m dai corsi d'acqua di interesse ambientale. |            |

### **c) Vivai e serre**

1. Rapporto di copertura, Q 0,60 mq/mq
2. Altezza, H 4,50 m
3. Distacco dai confini, Dc 5,00 m
4. Distacco dalle strade, Ds 5,00 m
5. Gli impianti devono essere formati da strutture e materiali di aspetto decoroso, non facilmente deperibili.
6. Le acque derivanti dall'esercizio dell'attività devono essere raccolte e convenientemente smaltite.

### **Art. 12.4**

#### **ALLEVAMENTI AZIENDALI DI INTERESSE COMUNALE - "E. 6/a"**

##### **Strumenti di attuazione**

1. Nelle sottozone degli allevamenti aziendali di interesse comunale il PRGC si attua con intervento indiretto, di iniziativa privata o pubblica: piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC).
2. Per superare l'inerzia all'attuazione degli interventi è possibile il ricorso all'iniziativa pubblica, non prima che ai proprietari privati sia stato fissato un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 12 (dodici) mesi, per elaborare e dare esecuzione al PRPC.
3. Per promuovere il graduale insediamento delle attività (e quindi l'urbanizzazione), l'estensione del piano attuativo può essere inferiore all'intero ambito, purché la progettazione urbanistica sia inquadrata in una previsione generale che individui l'assetto finale del piano e la fattibilità degli interventi, rispetto ai modi e ai tempi di attuazione.
3. Scaduta la validità del piano attuativo, e fino alla formazione di uno nuovo, restano in vigore le norme tecniche di attuazione in esso contenute.
4. Il PRPC deve porre particolare attenzione nel disporre le più adeguate misure di inserimento ambientale.

##### **Destinazioni d'uso**

3. Nelle sottozone "E. 6/a" sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
5. strutture zootecniche (impianti e attrezzature per l'allevamento del bestiame);
6. strutture produttive aziendali pertinenti la conduzione dei fondi (locali destinati alla conservazione e al deposito dei prodotti e degli attrezzi agricoli, locali destinati all'allevamento e al ricovero degli animali da cortile e del bestiame in quantità inferiore a 2 unità bovine equivalenti UBA, ecc.);
7. uffici aziendali, strutture di servizio, punti e locali di commercializzazione dei beni prodotti, ecc.;
- attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- impianti (vivai e serre) che realizzino un ambiente artificiale per la produzione di prodotti agricoli pregiati: ortaggi, frutta, fiori e relativi fabbricati di servizio.

##### **Indici, parametri e prescrizioni**

##### **a) Strutture zootecniche**

1. Altezza, H massimo 7,50 m

fatta salva la maggiore altezza consentita per i volumi tecnici

2. Distacco dai confini, Dc 10,00 m
3. Distacco dalle strade, Ds 15,00 m
4. Per le nuove costruzioni è prescritta la distanza minima di 150 m dalle abitazioni (esterne al lotto di intervento), dagli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali, dalle zone per attrezzature e servizi collettivi. Tale distanza minima deve essere di 300 m dalle zone residenziali e di 150 m dai corsi d'acqua di interesse ambientale.
5. È consentita la realizzazione di una abitazione per il proprietario/titolare o il per il personale di custodia, della superficie utile massima di 120 mq, preferibilmente accorpata agli uffici.
6. Le pareti finestrate dell'alloggio devono distare almeno 10 m dalle pareti di edifici antistanti.
7. Gli interventi edilizi devono essere di concezione lineare, il più possibile correlata all'organizzazione fisica del ciclo produttivo: i materiali impiegati e l'inserimento ambientale devono essere congruenti con le caratteristiche paesaggistiche della zona circostante.
8. Lungo il perimetro dell'area deve essere prevista una fascia di verde alberato con funzione di schermo visivo, realizzata con una cortina di alberi e arbusti di specie autoctone, più fitta verso gli agglomerati urbani.
9. Per lo stoccaggio degli eventuali residui di lavorazione, prima del loro smaltimento, devono essere riservate apposite aree scoperte, convenientemente sistemate e mascherate.
10. Ogni progetto di insediamento deve essere corredato dalle seguenti indicazioni:
  - quantità, specie e tipo di allevamento;
  - cicli di allevamento previsti;
  - quantità e qualità dei reflui prodotti e relative forme di smaltimento;
  - quantità e qualità degli approvvigionamenti energetici necessari ai cicli produttivi;
  - piano aziendale dei primi 5 (cinque) anni di attività, con il programma dell'occupazione della manodopera locale e non locale.

#### **Art. 12.5**

#### **ALLEVAMENTI AZIENDALI ESISTENTI - "E. 6/b"**

##### **Strumenti di attuazione**

1. Nelle sottozone degli allevamenti aziendali esistenti il PRGC si attua con intervento diretto: concessione, autorizzazione, denuncia di inizio attività.

##### **Destinazioni d'uso**

1. Nelle sottozone "E. 6/a" sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
  8. strutture zootecniche (impianti e attrezzature per l'allevamento del bestiame);
  9. strutture produttive aziendali pertinenti la conduzione dei fondi (locali destinati alla conservazione e al deposito dei prodotti e degli attrezzi agricoli, locali destinati all'allevamento e al ricovero degli animali da cortile e del bestiame in quantità inferiore a 2 unità bovine equivalenti UBA, ecc.);
  10. uffici aziendali, strutture di servizio, punti e locali di commercializzazione dei beni prodotti, ecc.;
  11. residenza per il proprietario/titolare o il per il personale di custodia;
  12. attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

## Indici, parametri e prescrizioni

### a) Strutture zootecniche

1. Distacco dai confini, Dc 10,00 m
2. Distacco dalle strade, Ds 15,00 m
3. Per le nuove costruzioni è prescritta la distanza minima di 150 m (ridotta sino a 50 m in presenza di rilevati e di altri tipi di schermi visivi e olfattivi) dalle abitazioni (esterne al lotto di intervento), dagli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali, dalle zone per attrezzature e servizi collettivi. Tale distanza minima deve essere di 300 m dalle zone residenziali e di 150 m dai corsi d'acqua di interesse ambientale.
4. Negli interventi edilizi i materiali impiegati, le tecniche costruttive e l'inserimento ambientale devono essere congruenti con le caratteristiche paesaggistiche della zona circostante.
5. Le aree scoperte non direttamente funzionali all'esercizio dell'attività devono essere convenientemente sistemate, privilegiando pavimentazioni drenanti, mediante la formazione di tappeti erbosi e impianto di alberi e arbusti e mantenendo la vegetazione arborea esistente.
5. Per gli allevamenti aziendali esistenti, posti a distanze inferiori a quelle prescritte, sono consentiti interventi di ristrutturazione e di ampliamento, con un aumento massimo del numero dei capi esistenti del 10%. Tale possibilità è condizionata alla realizzazione, lungo il perimetro dell'area, di una fascia di verde alberato con funzione di schermo visivo e olfattivo; verso gli agglomerati urbani tale fascia deve essere realizzata con una fitta cortina di alberi e arbusti, di specie autoctone a rapido accrescimento.
6. Le deiezioni animali prodotte nell'allevamento devono essere trasformate in concime da disperdere sui terreni agrari dell'azienda. Per il loro stoccaggio devono essere previste cisterne o vasche, convenientemente mascherate, senza la produzione di odori, nelle quali deve essere assicurata la protezione dal contatto con le acque piovane.
7. I terreni di proprietà possono essere recintati; in corrispondenza degli accessi deve essere previsto un arretramento per la uscita/entrata degli autoveicoli, nel rispetto del Codice della strada. L'altezza massima della recinzione non può superare 2,50 m.

### b) Residenza

1. Volume, V massimo 600 mc
2. Numero dei piani, N massimo 2
3. Distacco dai confini, Dc 5,00 m
4. Distacco dalle strade, Ds 10,00 m
5. Al fine di consentire adeguati livelli di ricettività abitativa è consentito - per una sola volta - l'ampliamento degli edifici esistenti di residenza di servizio, fatte salve le norme del Codice civile, nel rispetto combinato di:
  - percentuale di ampliamento rispetto alla superficie coperta massimo 20%
  - volume edificabile 120 mc

In tal caso le strutture precarie o provvisorie esistenti devono essere rimosse.

## ART. 12.6

### DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA - "E. 7"

## **Strumenti di attuazione**

1. Nelle sottozone di riqualificazione paesaggistica il PRGC si attua, limitatamente agli interventi edilizi e infrastrutturali, con intervento diretto: autorizzazione, denuncia di inizio attività.

## **Destinazioni d'uso**

1. Nelle sottozone "E. 7" zone sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- coltivazione della risorsa arborea (secondo criteri selvicolturali) e colture agrarie;
- formazione di punti attrezzati per la fruizione dell'ambiente.

## **Indici, parametri e prescrizioni**

1. A queste zone, soggette al divieto di edificazione, è attribuita una "edificabilità teorica" in base alla quale è consentito, in ottemperanza al criterio della "contiguità funzionale" previsto dalla legislazione regionale, il trasferimento della fabbricabilità in zone agricole esterne nella misura seguente:

Indice di fabbricabilità fondiario, If 0,07 mc/mq

## **ART. 12.7**

### **DI RISERVA DELL'ABITATO - "E. 8"**

## **Strumenti di attuazione**

5. Nella sottozona di riserva dell'abitato il PRGC si attua con intervento indiretto: piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) di iniziativa pubblica o privata, una volta accertata l'idoneità insediativa dell'area, con apposita variante al PRGC. Tale circostanza deve essere documentata dalla avvenuta esecuzione di opere e provvedimenti in grado di eliminare il rischio di esondazione, ovvero in presenza di nuove e inderogabili necessità insediative (legate, ad esempio, a una inversione della dinamica demografica, a processi migratori in atto o prevedibili a breve termine, a una accertata carenza di strutture edificate o di aree libere per la localizzazione di nuove attività imprenditoriali, ecc.).

2. Per promuovere il graduale insediamento abitativo e delle attività (e quindi l'urbanizzazione), l'estensione del piano attuativo può essere inferiore all'intero ambito, purché la progettazione urbanistica sia inquadrata in una previsione generale che individui l'assetto finale del piano e la fattibilità degli interventi, rispetto ai modi e ai tempi di attuazione.

3. Scaduta la validità del piano attuativo, e fino alla formazione di uno nuovo, restano in vigore le norme tecniche di attuazione in esso contenute.

## **Destinazioni d'uso**

1. Nelle sottozone "E. 8" sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- colture agrarie.

6. Con la predisposizione del piano attuativo sono ammessi i seguenti usi:

- *residenza e relative attività di servizio;*
- *servizi e attrezzature collettive, pubblici e di uso pubblico;*

- attività produttive, commerciali e miste, e relative strutture di servizio.

### **Indici, parametri e prescrizioni per la eventuale destinazione residenziale**

1. Indice di fabbricabilità territoriale, It	15.000 mc/ha
2. Indice di fabbricabilità fondiario, If	2.50 mc/mq
3. Numero dei piani, N	massimo 3
4. Rapporto di copertura, Q	0,30 mq/mq
5. Distacco dai confini, Dc	5,00 m
6. Distacco dalle strade, Ds	5,00 m

### **Indici, parametri e prescrizioni, per la eventuale destinazione produttiva**

1. Rapporto di copertura, Q	0,40 mq/mq
2. Altezza, H	massimo 7,50 m
fatta salva la maggiore altezza consentita per i volumi tecnici	
3. Distacco dai confini, Dc	5,00 m
4. Distacco dalle strade, Ds	10,00 m

### **ART. 12.8**

#### **DEGLI ORTI - "E. 9"**

#### **Strumenti di attuazione**

1. Nella sottozona degli orti il PRGC si attua, limitatamente agli interventi edilizi e infrastrutturali, con intervento diretto: autorizzazione, denuncia di inizio attività.

#### **Destinazioni d'uso**

1. Nelle sottozone "E. 9" sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- colture agrarie;
- opere di irrigazione e infrastrutturazione funzionali all'uso rurale dei terreni;
- strutture produttive aziendali pertinenti la conduzione dei fondi e l'autoconsumo familiare (locali destinati alla conservazione e al deposito dei prodotti e degli attrezzi agricoli, locali destinati all'allevamento e al ricovero degli animali da cortile e del bestiame, ecc.), con il vincolo permanente all'uso per il quale vengono realizzate.

#### **Indici, parametri e prescrizioni**

1. Altezza, H	massimo 2,50 m
2. Volume, V	massimo 75 mc
3. Distacchi dai confini e dalle strade, Dc, Df	5,00 m
4. Distacco dagli edifici residenziali, De	10,00 m
o a confine, previa convenzione con il confinante	
5. Gli interventi devono essere attuati nel rigoroso rispetto delle forme architettoniche tradizionali, con l'impiego di materiali e di tecniche costruttive locali, previa rimozione di	

eventuali costruzioni esistenti precarie. Sono, in particolare, prescritte la copertura con tetto a doppia falda, l'apertura di finestre di piccole dimensioni, ecc.

## **ART. 12.9**

### **TURISMO AGRICOLO - "E. 10"**

#### **Strumenti di attuazione**

1. Nelle sottozone del turismo agricolo il PRGC si attua con intervento diretto: concessione, autorizzazione, denuncia di inizio attività.

#### **Destinazioni d'uso**

1. Nelle sottozone "E. 10" sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- colture agrarie;
  - opere di irrigazione e infrastrutturazione funzionali alle attività agricole;
  - residenza rurale e ospitalità, ivi compresa la ristorazione;
  - strutture produttive aziendali pertinenti la conduzione dei fondi e l'autoconsumo familiare (locali destinati alla conservazione e al deposito dei prodotti e degli attrezzi agricoli, locali destinati all'allevamento e al ricovero degli animali da cortile e del bestiame, ecc.), con il vincolo permanente all'uso per il quale vengono realizzate;
  - attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
  - edifici adibiti ad allevamento e attività connesse;
  - strutture funzionali allo sport e al tempo libero.

#### **Indici, parametri e prescrizioni**

##### **a) Residenza e ospitalità**

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Indice di fabbricabilità fondiario, If  | 0, 30 mc/mq    |
| 2. Numero dei piani  | massimo 3      |
| 3. Distacco dai confini, Dc  | 5,00 m         |
| 4. Distacco dalle strade, Ds   | 5,00 m         |
| 5. Al fine di conseguire adeguati livelli di ricettività abitativa ovvero di funzionalità produttive è consentita - per una sola volta - l'integrazione (mediante ampliamento o costruzione isolata) delle strutture esistenti, fatte salve le norme del Codice civile, nel rispetto combinato di: |                |
| a) percentuale di ampliamento rispetto alla superficie coperta   | massima 20%    |
| b) volume edificabile  | massimo 150 mc |

In tal caso le strutture precarie o provvisorie esistenti devono essere rimosse.

- Gli interventi devono essere attuati nel rigoroso rispetto delle forme architettoniche tradizionali, con l'impiego di materiali e di tecniche costruttive locali, previa rimozione di eventuali costruzioni esistenti precarie.
- Le parti interessate da fenomeni esondativi non sono edificabili; in esse possono tuttavia trovare sviluppo le colture agrarie.

##### **b) Strutture produttive aziendali**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Altezza, H                                   | massimo 3,50 m |
| 2. Volume, V                                    | massimo 300 mc |
| 3. Distacchi dai confini e dalle strade, Dc, Df | 5,00 m         |
| 4. Distacco dagli edifici residenziali, De      | 10,00 m        |
5. Gli interventi devono essere attuati nel rigoroso rispetto delle forme architettoniche tradizionali, con l'impiego di materiali e di tecniche costruttive locali, previa rimozione di eventuali costruzioni esistenti precarie.

**c) Allevamento e ricovero di animali, strutture per il tempo libero:**

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Rapporto di copertura, Q  | 0,05 mq/mq     |
| 2. Altezza, H                | massimo 4,50 m |
| 3. Distacco dai confini, Dc  | 10,00 m        |
| 4. Distacco dalle strade, Ds | 10,00 m        |
5. Gli interventi devono essere attuati nel rigoroso rispetto delle forme architettoniche tradizionali, con l'impiego di materiali e di tecniche costruttive locali, previa rimozione di eventuali costruzioni esistenti precarie.

**ART. 13**

**ZONE "H" COMMERCIALI**

1. Le zone "H" sono costituite dalle parti di territorio comunale nelle quali il PRGC riconosce, o prevede, insediamenti a carattere commerciale, avendone valutata la compatibilità dei luoghi con i contesti ambientali.
2. Le zone "H" sono suddivise nelle seguenti sottozone:
  - di interesse comunale, zona H. 2. Comprende l'ambito in località Carnia, nel quale il PRGC prevede l'insediamento di attività commerciali (al minuto, all'ingrosso e di depositi) e di attività produttive (artigianali e piccolo-industriali). L'ambito è delimitato - fra l'altro - in funzione della necessità di razionalizzare le attività già insediate, e di ampliare l'offerta emporiale, anche alla luce della nuova viabilità stradale e della riutilizzazione del sedime della ferrovia dismessa;
  - attività commerciali esistenti, H. 3. Individuano gli ambiti delle attività alberghieroricettive e di ristorazione esistenti, che il PRGC riconosce e disciplina.

**ART. 13.1**

**DI INTERESSE COMUNALE - "H. 2"**

**Strumenti di attuazione**

1. Nelle sottozone di interesse comunale le previsioni del PRGC sono attuate con intervento indiretto, di iniziativa privata o pubblica: piano regolatore comunale particolareggiato (PRPC). 1.
2. Il piano attuativo dovrà prevedere il recupero dei terreni compresi tra il rilevato della vecchia ferrovia e le pendici del monte Somp-Pave. A tal fine dovrà assumere i seguenti obiettivi progettuali:
  - collocazione nell'area della discarica controllata di inerti, in modo da dare continuità orografica al suolo che va rimodellato, valutando i relativi impatti;
  - ricostruzione del paesaggio locale, con riferimento alla tutela e valorizzazione degli ambienti naturali limitrofi.

## Destinazioni d'uso

1. Nelle sottozone "H. 2" sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
  - attività produttive (artigianali e piccolo-industriali) attività commerciali all'ingrosso e al minuto, depositi, attività alberghiero-ricettive e di ristorazione.
  - uffici e servizi dell'attività;
  - magazzini, depositi e attività produttive connesse alla commercializzazione dei prodotti;
  - attività artigianali compatibili con le attività commerciali;
  - discarica controllata di inerti.

## Indici, parametri e prescrizioni

1. Rapporto di copertura, Q 0,30 mq/mq
2. Altezza, H massimo 10,00 m
3. Distacco di confini, Dc 7,50 m
4. Distanza dalle strade, Ds 15,00 m
5. Per i nuovi edifici è prescritta la distanza minima di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
6. È consentita la realizzazione di un alloggio per il personale di custodia o per il proprietario o per il titolare, della superficie utile di 120 mq, preferibilmente da accorpare all'edificio principale.

### Art. 13.2

#### ATTIVITÀ COMMERCIALI ESISTENTI - "H. 3"

#### Strumenti di attuazione

1. Nelle sottozone delle attività commerciali esistenti le previsioni del PRGC sono attuate con intervento edilizio diretto: concessione, autorizzazione, denuncia di inizio attività.

## Destinazioni d'uso

1. Nelle sottozone "H. 3" sono costituite le seguenti destinazioni d'uso:
  - ristorazione, strutture alberghiere, commercio al dettaglio;
  - uffici e servizi dell'attività;
  - magazzini e depositi a servizio e connessi con le attività.

#### Parametri edificatori

1. Rapporto di copertura, Q 0,30 mq/mq
2. Altezza, H massimo 10,00 m
3. Per i nuovi edifici è prescritta la distanza minima di 10 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
4. È consentita la realizzazione di un alloggio per il personale di custodia o per il proprietario o per il titolare, della superficie utile di 120 mq, preferibilmente da accorpare all'edificio principale.

## **ART. 14**

### **ZONE "P" SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE**

#### **Contenuti e obiettivi**

1. Le zone "P" sono costituite dalle aree destinate a servizi e attrezzature collettive, pubbliche o di uso pubblico, esistenti e di progetto, funzionali alla popolazione e agli insediamenti. Corrispondono agli standard urbanistici del Piano urbanistico regionale, come ridefiniti dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres.
2. L'obiettivo è mirato alla conservazione delle aree e degli edifici di pubblica utilità e al loro ampliamento, laddove si manifestino nuove esigenze sociali, nella prospettiva di una equilibrata presenza di strutture di servizio nei diversi centri abitati del Comune.

#### **Strumenti di attuazione**

1. Nelle zone per servizi e attrezzature collettive le previsioni del PRGC si attuano con intervento diretto: concessione, autorizzazione, denuncia inizio attività.

#### **Destinazioni d'uso**

1. Nelle zone "P" sono consentite le seguenti destinazioni d'uso, disaggregate per categorie e tipi funzionali:
  - a) *viabilità e trasporti*
    - parcheggi di relazione e di interscambio
  - b) *culto, vita associativa e cultura*
    - edifici per il culto (chiesa, canonica, opere parrocchiali);
    - uffici amministrativi (municipio, posta, centro sociale);
    - biblioteche, musei, luoghi espositivi;
  - c) *istruzione*
    - istituzioni prescolari: scuola materna;
    - istruzione primaria: scuola elementare, scuola media;
  - d) *assistenza e sanità*
    - struttura residenziale per anziani (centro anziani);
    - attrezzature sanitarie di base (ambulatorio medico)
    - cimitero;
  - e) *verde, spettacoli all'aperto*
    - arredo urbano;
    - nucleo elementare di verde;
    - impianti per la pratica sportiva, agonistica e non, campi sportivi polivalenti, strutture per il modellismo;
    - attrezzature per la ricreazione e il tempo libero;
    - elementi di arredo urbano (piazze, fontane);
  - f) *servizi tecnologici*
    - impianti per infrastrutture di interesse territoriale;
    - impianti per le infrastrutture comunali (cabine di distribuzione dell'energia elettrica, sottostazione di distribuzione del gas metano, centrale telefonica, serbatoi dell'acquedotto, ecc.) ;
    - impianti per telecomunicazioni (ripetitori, antenne, ecc.);

- piazzola ecologica (navette per la raccolta di rifiuti urbani ingombranti, capannone e contenitori per la raccolta differenziata);
  - magazzino comunale;
  - impianti di depurazione (depuratori).
2. L'approvazione da parte del Consiglio comunale dei progetti preliminari delle opere, e l'approvazione da parte della Giunta comunale dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta la necessità di variare lo strumento urbanistico, sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali.

### **Indici, parametri e prescrizioni**

1. La realizzazione dei servizi e attrezzature collettive è soggetta all'osservanza degli indici e dei parametri vincolanti definiti dal PURG, relativamente alla dimensione del servizio, al rapporto tra superficie coperta e scoperta, all'accessibilità.
2. Per i servizi e attrezzature collettive non disciplinate dal PURG (piazzola ecologica, magazzino comunale, ecc.) valgono i seguenti riferimenti:
  - Rapporto di copertura, Q 0,30 mq/mq
  - Altezza, H massima 6,50 m
  - La realizzazione del campo sportivo polivalente, con annesse strutture per il modellismo, in località Luc, deve prioritariamente prevedere il mantenimento delle murature perimetrali merlate; gli eventuali spazi coperti devono trovare posto nelle superfici coperte esistenti, ovvero nelle sue immediate vicinanze, con un nuovo volume massimo di 300 mc.

## **ART. 15**

### **ALTRE ZONE PER ATTREZZATURE - Pa**

#### **Contenuti e obiettivi**

1. Le zone "Pa" integrano la precedente categoria di zona omogenea, per funzioni e attività non comprese nelle previsioni regionali.
2. Comprendono luoghi del territorio comunale significativi e rappresentativi per il ruolo che possono svolgere nello sviluppo delle funzioni economiche e insediative.
3. Le zone "Pa" sono suddivise nelle seguenti sottozone:
  - Area per Servizi speciali comprensoriali di Carnia, Pa. 1. Corrisponde alla campagna di Carnia delimitata dagli argini lungo il fiume Tagliamento e dai rilevati della ferrovia, confermando - seppur ridotta - la previsione zonizzativa contenuta nel Piano comprensoriale di Ricostruzione della Comunità montana del Gemonese;
  - Area di servizio all'Agricoltura di Rivoli Bianchi, Pa. 2. Coincide con gli immobili localizzati a Rivoli Bianchi, non ancora adeguatamente inseriti nel processo di sviluppo del settore primario;
  - Ambito di trasformazione di Venzone, Pa. 3. Perimetra i terreni privati senza una caratterizzazione insediativa posti sul margine meridionale della cittadella murata, oltre la Strada statale Pontebbana, destinati ad assumere il ruolo di testata, una volta realizzata la variante viaria, del sistema di accesso al centro storico di Venzone.
4. L'obiettivo è mirato alla valorizzazione di tali aree al fine di sviluppare iniziative nei settori dell'economia e dei servizi al centro storico.

5. Comprendono pure le:

- Aree per la Protezione Civile, Pa. 4. individuano i siti dove poter allestire ricoveri provvisori (accampamenti) di persone, e relative strutture di servizio, per garantire l'ospitalità e dare la continuità alle istituzioni pubbliche nel caso di calamità naturali. L'individuazione non si configura come una nuova destinazione d'uso del suolo (caratterizzata quindi da specifiche norme di attuazione, indici, parametri e prescrizioni da osservare per la sua attuazione), ma come una semplice possibilità di interventi consentiti su terreni classificati "agricoli".

#### **Art. 15. 1**

#### **AREA DEI SERVIZI SPECIALI COMPENSATORIALI DI CARNIA - "Pa. 1"**

##### **Strumenti di attuazione**

- a) Nelle altre zone per attrezzature (Pa. 1) il PRGC si attua con intervento indiretto, di iniziativa pubblica o privata: piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC).
- b) Il piano attuativo dovrà prevedere:
  - la formazione di un centro di interscambio merci a servizio delle zone industriali limitrofe, nonché di un punto di rottura del carico per i sistemi di trasporto su gomma e su ferro, con origini e destinazioni nazionale e internazionale;
  - la specificazione delle caratteristiche dell'edificazione (da osservare negli interventi di infrastrutturazione e di nuova costruzione), delle modalità costruttive e dei materiali da impiegare, ivi comprese le opere di arredo urbano;
  - la salvaguardia degli esemplari arborei di pregio.

##### **Destinazioni d'uso**

1. Nelle sottozone "Pa. 1" sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
  - *aree ferroviarie;*
  - *attività produttive (artigianali e piccolo-industriali, commerciali all'ingrosso, depositi e magazzini di stoccaggio delle merci e relative strutture, uffici e servizi delle attività, attività direzionali connesse all'interscambio);*
  - *laboratori scientifici, centri di ricerca, ecc.;*
  - *attrezzature di interesse collettivo (mense, bar, strutture ricreative, ecc.).*

##### **Indici, parametri e prescrizioni**

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Rapporto di copertura, Q | 0,35 mq/mq     |
| 2. Altezza, H               | massimo 7,50 m |

fatta salva la maggiore altezza consentita per i volumi tecnici

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 3. Distacco dai confini, Dc  | 10,00 m |
| 4. Distacco dalle strade, Ds | 10,00 m |
5. È consentita la realizzazione di una abitazione per il proprietario/titolare o il per il personale di custodia, della superficie utile massima di 120 mq, preferibilmente accorpata agli uffici.
  6. Le pareti finestrate dell'alloggio devono distare almeno 10 m dalle pareti di edifici antistanti.
  7. Gli interventi edilizi devono essere di concezione lineare: i materiali impiegati e

l'inserimento ambientale devono essere congruenti con le caratteristiche paesaggistiche della zona circostante.

8. Lungo gli argini fluviali deve essere prevista una fascia di verde alberato con funzione di schermo visivo, realizzata con una cortina di alberi e arbusti di specie autoctone.

9. Ogni progetto di insediamento deve essere corredato dalle seguenti indicazioni:

- quantità e qualità di prodotti in ingresso e in uscita
- forme di deposito e di eventuale lavorazione, con i relativi cicli produttivi previsti;
- quantità e qualità dei residui (dal deposito e dalle lavorazioni) e relativi sistemi di trattamento e smaltimento;
- quantità e qualità degli approvvigionamenti energetici necessari;
- piano aziendale dei primi 5 (cinque) anni di attività, con il programma dell'occupazione della manodopera locale e non locale.

## **Art. 15. 2**

### **AREA DI SERVIZIO ALL'AGRICOLTURA DI RIVOLI BIANCHI - "Pa. 2"**

#### **Strumenti di attuazione**

1. Nelle altre zone per attrezzature (Pa. 2) il PRGC si attua con intervento diretto: concessione, autorizzazione, denuncia di inizio attività.

#### **Destinazioni d'uso**

1. Nelle sottozone "Pa. 2" sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

13. strutture zootecniche (impianti e attrezzature per l'allevamento del bestiame);
  14. uffici, strutture di servizio, laboratori di analisi funzionali alle attività, ecc.;
- attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-silvo-forestali e zootecnici;
  - impianti (vivai e serre) che realizzino un ambiente artificiale per la produzione di prodotti agricoli pregiati: ortaggi, frutta, fiori e relativi fabbricati di servizio.

#### **Indici, parametri e prescrizioni**

1. Altezza, H massimo 7,50 m  
fatta salva la maggiore altezza consentita per i volumi tecnici
2. Distacco dai confini, Dc 10,00 m
3. Distacco dalle strade, Ds 15,00 m
4. *Per le nuove costruzioni è prescritta la distanza minima di 150 m dalle abitazioni (esterne al lotto di intervento), dagli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali, dalle zone per attrezzature e servizi collettivi*
5. *È consentita la realizzazione di una abitazione per il proprietario/titolare o il per il personale di custodia, della superficie utile massima di 120 mq, preferibilmente accorpata agli uffici.*
6. Le pareti finestrate dell'alloggio devono distare almeno 10 m dalle pareti di edifici antistanti.

## **Art. 15. 3**

## AMBITO DI TRASFORMAZIONE DI VENZONE - "Pa. 3"

### Strumenti di attuazione

1. Nelle altre zone per attrezzature (Pa. 3) il PRGC si attua con intervento indiretto, di iniziativa privata o pubblica: piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC).
2. Il piano attuativo dovrà prevedere:
  - la specificazione delle caratteristiche dell'edificazione (da osservare negli interventi di infrastrutturazione e di nuova costruzione), delle modalità costruttive e dei materiali da impiegare, ivi comprese le opere di arredo urbano.

### Destinazioni d'uso

1. Nelle sottozone "Pa. 3" sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
  - nuove strutture a servizio del centro storico, comprese attività commerciali, ricettive, direzionali, residenziali;
  - stazione autocorriere (nelle forme di una struttura non terminale), con le relative opere;
  - parcheggi alberati.

### Indici, parametri e prescrizioni per la zona Pa. 3

1. Indice di fabbricabilità territoriale 12.500 mc/ha
2. Rapporto di copertura, Q 0,25 mq/mq
3. Numero dei piani massimo 3
4. Distacco dai confini, Dc 10,00 m
5. Distacco dalle strade, Ds 5,00 m
6. Il volume massimo realizzabile dovrà essere così suddiviso:
  - *residenza* massimo 40%
  - *attività commerciali e ricettive* massimo 30%
  - *attività direzionali* massimo 30%
7. *La realizzazione dell'intervento, programmabile per lotti funzionali, dovrà garantire la completa attuazione di tutte le opere. Non sono consentiti interventi parziali, limitati ad alcune delle destinazioni ammesse, ovvero limitati a una parte del volume massimo edificabile.*
8. *Nell'intervento deve essere prevista e attuata la realizzazione di una stazione per autocorriere.*

## ART. 16

### ZONE DI TUTELA AMBIENTALE

1. Il PRGC perimetra il territorio ricadente nell'ambito del perimetro del Parco delle Prealpi Giulie. Perimetra pure l'Area di rilevante interesse ambientale (ARIA) n. 9 "Lago Minisini e Rivoli Bianchi", che fa parte del programma "Natura 2000", in quanto riconosciuta come particolare habitat di rilevanza europea comunitaria.
2. La regolamentazione delle attività, l'attuazione degli interventi, gli usi e interventi consentiti all'interno di tali territori sono disciplinati dalla zonizzazione e dalla normativa del Piano territoriale regionale particolareggiato (PTRP), con contenuti paesistici e ambientali.
3. Sino all'approvazione del PTRP sono consentite le seguenti attività:

- mantenimento delle colture in atto, ivi comprese le colture sarchiate a rotazione;
- introduzione di metodi di produzione biologica e biodinamica nelle colture in atto;
- recupero e riutilizzazione dei manufatti edilizi esistenti (malghe, casere, stavoli, anche in condizioni di rudere) per attività connesse allo svolgimento delle pratiche agro-silvo-pastorali e alla fruizione dell'ambiente, con il vincolo permanente all'uso per il quale vengono ripristinati, senza aumentare la consistenza volumetrica, fatti salvi gli adeguamenti igienico-funzionali la cui entità non ecceda il 20% del volume.

4. Sino all'approvazione del PTRP sono vietati:

- l'apertura di discariche e l'abbandono di qualsiasi genere di rifiuti. Potranno essere autorizzati la movimentazione e il prelievo di inerti in conseguenza di eventi non prevedibili o potenzialmente possibili (alluvioni, frane, dissesti in genere), oltre agli interventi disposti dalla Protezione civile;
- l'attività estrattiva, l'alterazione della morfologia del suolo, lo stoccaggio di inerti;
- l'introduzione di specie vegetali estranee alla flora spontanea dei luoghi;
- il pascolo non autorizzato;
- la distruzione, l'alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche, paleontologiche, nonché di habitat di pregio naturalistico.

## **ART. 17**

### **ZONE PER IMPIANTI MILITARI**

#### **Contenuti e obiettivi**

1. Le zone per impianti militari corrispondono al sedime delle caserme Feruglio (a Venzone) e Marussigh (a Carnia) e del Magazzino sussistenza (a Carnia).
2. L'obiettivo è mirato al mantenimento delle attività ivi esercitate e alla riutilizzazione delle strutture non più finalizzate alla difesa nazionale e alla istruzione militare, anche per funzioni diverse dalle attuali, nell'ipotesi di poter disporre di spazi per attività produttive, per servizi e attrezzature collettive, per miglioramenti della viabilità.

#### **Strumenti di attuazione**

1. L'attuazione degli interventi, per le strutture occupate e per quelle inutilizzate, è regolata dalle specifiche disposizioni di legge in materia.

## **ART. 18**

### **INFRASTRUTTURE E ZONE DI INTERESSE GENERALE**

#### **Viabilità stradale**

1. Comprende la principale rete di infrastrutturazione viaria, con funzioni di connessione territoriale e di distribuzione locale. È classificata in:
  - viabilità di interesse regionale;
  - viabilità di interesse comprensoriale e comunale;
  - altre strade rurale e forestale, di collegamento con i territori montani, a traffico veicolare regolamentato. La regolamentazione del traffico veicolare è posta in relazione al tipo di traffico previsto, alla sicurezza dei fruitori, alla opportunità di non provocare disturbo ai territori attraversati;

- percorso ciclabile di interessi regionale e locale.
- 2. La viabilità stradale è destinata alla conservazione, ampliamento e formazione di spazi per la circolazione dei veicoli e delle persone.
- 3. L'attuazione degli interventi è soggetta all'osservanza delle norme del PUR, oltre che delle disposizioni di legge in materia. In ogni caso gli interventi edilizi di nuova costruzione, o le nuove recinzioni di edifici esistenti, nelle zone residenziali o produttive attestate sulla viabilità di interesse regionale e urbana, devono prevedere un arretramento dalla strada al fine di garantire agevoli operazioni di entrata/uscita degli autoveicoli dal lotto.
- 4. Nella zonizzazione del PRGC il tracciato della viabilità, e l'indicazione grafica delle intersezioni stradali, soprattutto quelle di progetto, hanno valore indicativo.
- 5. Le strade, esistenti o di progetto, non riportate nella zonizzazione sono comunque confermate; la classificazione loro attribuita è direttamente funzionale al ruolo che svolgono nell'organizzazione territoriale (strada locale, strada rurale, strada vicinale, pista forestale, ecc.).
- 6. Sulle infrastrutture viarie esistenti (piste forestali, carrarecce, sentieri, ecc.), poste all'interno o all'esterno delle zone di tutela ambientale, possono essere eseguite opere di manutenzione, rettifica e ampliamento della sede stradale entro una fascia laterale di 10 metri.

### **Infrastrutture energetiche e di comunicazione**

1. Comprendono le linee e gli impianti degli elettrodotti, degli oleodotti, dei metanodotti, delle linee telefoniche, ecc., presenti nel territorio comunale.
- 8) L'installazione delle linee e degli impianti è soggetta a concessione o autorizzazione, nell'osservanza delle norme del PUR, oltre che delle disposizioni di legge in materia.
- 9) La concessione può essere condizionata all'osservanza di particolari adempimenti, modalità o limitazioni, che assicurino la massima compatibilità delle opere con i caratteri paesaggistici e ambientali dei territori attraversati.
4. Nelle zone di vincolo paesaggistico il progetto deve essere corredato da una "valutazione dell'impatto ambientale" contenenti i seguenti elementi:
  - descrizione del progetto, con riferimento ai territori attraversati, alle zone urbanistiche, ecc.;
  - descrizione dei lavori necessari alla realizzazione del progetto con riferimento alle aree da occupare, alle opere provvisorie, ai tempi, ecc.;
  - analisi delle componenti naturali e ambientali (vegetazione, geologia, idrologia, fauna, elementi storici-insediativi, ecc.) dei territori interessati dalle opere provvisorie e permanenti;
  - valutazione degli effetti prodotti o indotti alle diverse componenti naturali e ambientali;
  - descrizione degli accorgimenti e delle misure da adottare per annullare gli effetti negativi prodotti o indotti dalla realizzazione del progetto.

### **Alvei e corsi d'acqua**

1. Comprendono le aree occupate o percorse da acque, gli alvei asciutti e le aree laterali, di proprietà pubblica o privata. Alcune aree sono soggette a "vincolo paesaggistico" ai sensi delle disposizioni di legge in materia.
2. Le opere di regolamentazione idrica e di salvaguardia idrogeologica sono soggette a concessione o autorizzazione, nell'osservanza delle norme del PUR, oltre che delle dispo-

sizioni di legge in materia.

3. La concessione può essere condizionata all'osservanza di particolari adempimenti, modalità o limitazioni, che assicurino la massima compatibilità delle opere con i caratteri paesaggistici e ambientali dei territori attraversati.

4. Nelle zone di vincolo paesaggistico il progetto deve essere corredato da una "valutazione dell'impatto ambientale" contenenti i seguenti elementi:

- descrizione del progetto, con riferimento ai territori attraversati, alle zone urbanistiche, ecc.;
- descrizione dei lavori necessari alla realizzazione del progetto con riferimento alle aree da occupare, alle opere provvisorie, ai tempi, ecc.;
- analisi delle componenti naturali e ambientali (vegetazione, geologia, idrologia, fauna, elementi storici-insediativi, ecc.) dei territori interessati dalle opere provvisorie e permanenti;
- valutazione degli effetti prodotti o indotti alle diverse componenti naturali e ambientali;
- descrizione degli accorgimenti e delle misure da adottare per annullare gli effetti negativi prodotti o indotti dalla realizzazione del progetto.

## **ART. 19**

### **ZONE E FASCE A VINCOLO SPECIALE**

#### **Rispetto cimiteriale**

1. Nella zona di rispetto cimiteriale, formata da una fascia circostante i cimiteri esistenti e gli eventuali ampliamenti, di profondità pari a 100 m, si applicano le limitazioni stabilite dalle leggi sanitarie.

2. In tale zona è esclusa ogni edificazione, anche a carattere provvisorio. È invece ammessa la realizzazione di modeste strutture direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni cimiteriali (edicole per la vendita di fiori, depositi per servizi funebri, esposizione di lapidi, ecc.), del volume massimo di 150 mc.

#### **Rispetto depuratori**

1. Nei confronti degli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose è fissata una fascia di rispetto, con vincolo assoluto di inedificabilità, di profondità pari a 100 m.

2. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima della fascia di rispetto non possa essere rispettata, lungo il perimetro dell'impianto devono essere installati accorgimenti sostitutivi (barriere di alberi e arbusti sempreverdi o a foglia persistente, pannelli di sbarramento, ecc.) per impedire la diffusione di aerosol pericolosi per la salute dell'uomo.

#### **Rispetto stradale**

1. Nella fascia di rispetto stradale, riservata alla protezione e all'ampliamento delle reti stradali, si applicano le limitazioni stabilite dalle disposizioni di legge in materia.

2. In tale fascia è esclusa ogni edificazione, anche a carattere provvisorio, ad eccezione degli impianti per la distribuzione del carburante. È ammessa invece la sua infrastrutturazione per opere di arredo urbano, aree di verde, parcheggi, attrezzature tecnologiche.

3. Al di fuori dei centri abitati le costruzioni devono osservare le seguenti distanze dal confine stradale:

- viabilità di interesse regionale 30,00 m

15. viabilità di interesse comprensoriale 30,00 m

- strade urbana, rurale, forestale, secondo le norme di zona

4. Nelle zone agricole e forestali, in affaccio sulla viabilità di interesse regionale, non possono essere autorizzati nuovi accessi a una distanza inferiore a 300 metri da quelli esistenti.

### **Vincolo paesaggistico**

1. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico si applicano le disposizioni di legge in materia, seguendo le procedure stabilite dalla legge urbanistica regionale.

2. Nelle aree di collina e montagna, boscate e silvo-zootecniche, gli interventi ammessi devono essere realizzati con minima alterazione dello stato dei luoghi, relativamente alla configurazione planimetrica del sito e alla conservazione degli elementi vegetali di pregio, con il controllo e la salvaguardia - in termini progettuali - dei coni ottici, delle visuali paesaggistiche, dei profili dei rilievi.

3. Lungo le acque pubbliche gli interventi ammessi devono essere realizzati con minima alterazione dello stato dei luoghi, relativamente all'utilizzazione di materiali di scarsa naturalità e ai movimenti di terra, senza introdurre significative trasformazioni delle visuali prospettiche su luoghi significativi del paesaggio e dell'ambiente urbano.

4. In ogni caso le possibilità di intervento sul territorio vincolato sono subordinate a una verifica che metta in relazione l'opera proposta e le sue funzioni con le caratteristiche e gli elementi del paesaggio tutelato, onde dimostrare che il progetto non modifica (o in che misura lo fa) tali caratteristiche o elementi anche in riferimento a diverse ipotesi localizzative.

### **Rispetto delle infrastrutture energetiche e di comunicazione**

1. Lungo i tracciati delle infrastrutture energetiche e di comunicazione si applicano le limitazioni stabilite dalle disposizioni di legge in materia, entro fasce di rispetto variamente determinate.

### **Rispetto idraulico**

1. Lungo i corsi d'acqua arginati o non arginati si applicano le limitazioni stabilite dalle disposizioni di legge in materia, entro una fascia di rispetto latistante della profondità di 10 m, misurata a partire dal ciglio a campagna della scarpata (per le acque non arginate), ovvero a partire dall'unghia a campagna dell'argine (per le acque arginate).

2. In tale fascia è esclusa ogni edificazione; è escluso pure il deposito di rifiuti o lo scarico di acque non depurate.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Art.20 - Prevenzione dei rischi naturali pag. 41

Art.20.1-Rischio idraulico pag. 42

Art.20.2-Rischio geologico pag. 43

**ART. 20****PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI**

1. Il PRGC assume come propria finalità la tutela dell'incolumità delle persone e inoltre, con carattere di priorità, quella:
  - degli agglomerati urbani;
  - delle aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli definiti a rischio ai sensi di legge;
  - delle infrastrutture a rete e delle vie di comunicazione di rilevanza strategica;
  - del patrimonio ambientale e dei beni culturali di interesse;
  - delle aree sede di servizi e attrezzature collettive, pubbliche o di uso pubblico (impianti sportivi e ricreativi), di strutture ricettive e infrastrutture primarie.
2. La tutela viene esercitata con la individuazione, perimetrazione e valutazione delle aree e dei livelli di rischio presenti nelle varie parti del territorio.
3. Le aree di rischio sono articolate, a seconda del tipo, in:
  - rischio idraulico (esondazione);
  - rischio geologico (frane, valanghe, ecc.).
4. Il livello di rischio, in relazione alle cautele da adottare nell'uso del territorio si distingue in:
  - a) *moderato*, quando i possibili danni sono marginali;
  - b) *medio*, laddove sono possibili danni minori che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità e funzionalità delle strutture;
  - c) *elevato*, per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali a edifici e infrastrutture, interruzioni delle attività socio-economiche, danni rilevanti al patrimonio ambientale;
  - d) *molto elevato*, nel caso in cui sono ipotizzabili perdita di vite umane, danni gravi a edifici, infrastrutture e attività economiche, distruzione di attività socio-economiche.
5. Il PRGC ha tenuto conto, nell'elaborazione di nuove previsioni, delle informazioni contenute negli elaborati di analisi dei rischi relativamente alle situazioni che possono comportare vari livelli di rischio; prevede comunque specifiche misure di salvaguardia a tutela delle situazioni esistenti in livelli di rischio definibili "molto elevato".
6. Le misure di tutela contenute nel presente articolo prevalgono sulle norme delle zone e sulle altre previsioni del PRGC.

**ART. 20. 1****RISCHIO IDRAULICO**

1. Nelle aree a rischio molto elevato sono consentiti:
  - esclusivamente gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'autorità idraulica competente, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva;
  - i seguenti interventi, a condizione che non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:
    - interventi sui manufatti esistenti di demolizione senza ricostruzione, manutenzione

ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge n. 457/1978, e senza aumento di superficie o volume; interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;

- interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano a incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi di emergenza di protezione civile.

2. I progetti relativi agli interventi e alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'autorità idraulica competente;

3. Nelle aree soggette a esondazione debole il piano di calpestio deve essere sopraelevato di almeno 50 cm dal piano campagna; tali prescrizioni non si applicano nei confronti degli edifici esistenti, adottando le opportune precauzioni per gli impianti. Non sono ammessi locali cantinati o seminterrati.

## **ART. 20. 2**

### **RISCHIO GEOLOGICO**

1. Nelle aree a rischio molto elevato sono consentiti esclusivamente:

- interventi sui manufatti esistenti di demolizione senza ricostruzione;
- interventi sui manufatti esistenti di manutenzione ordinaria così come definiti alla lettera a) dell'art. 31 della legge n. 457/1978;
- interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
- interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi.

## **ART. 21**

### **DEROGHE**

1. Sono in generale consentite le deroghe previste dalla legislazione urbanistica regionale.

2. In ogni caso, nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive è consentita la realizzazione di opere pubbliche in deroga agli indici e parametri stabiliti dal PRGC.

3. In tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dal PRGC, ma con l'esclusione delle zone di tutela ambientale, è consentita l'installazione di reti tecnologiche, di infrastrutture energetiche, di comunicazione e antincendio, pubbliche e di interesse pubblico, e la realizzazione dei relativi impianti e manufatti di servizio. Tali interventi dovranno tener conto delle peculiarità paesaggistiche e ambientali delle diverse zone del PRGC attraversate nel loro sviluppo.